SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Autorità di bacino del fiume Tevere

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Nuova Fortuna S.p.a.». (Decreto n. 53248). *(10A09420)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Prima S.r.l.». (Decreto n. 53251). *(10A09421)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Ilva S.p.a.». (Decreto n. 53163). *(10A09422)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tessival Sud S.r.l.». (Decreto n. 53166). *(10A09423)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Gruppo Centralmotor S.p.a.». (Decreto n. 53252). *(10A09424)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Co.Pro.B. S.C.A.». (Decreto n. 53165). *(10A09425)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Soglia Hotel Group S.r.l.». (Decreto n. 53244). *(10A09426)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Labor S.r.l.». (Decreto n. 53243). *(10A09427)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Bianchi Mare' S.p.a.». (Decreto n. 53253). *(10A09428)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Cesare Fremura S.r.l.». (Decreto n. 53254). *(10A09429)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Electa S.p.a.». (Decreto n. 53250). *(10A09430)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Italia Zuccheri S.p.a.». (Decreto n. 53164). *(10A09431)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tessitura Monti S.p.a.». (Decreto n. 53249). *(10A09432)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Valtellina S.p.a.». (Decreto n. 53167). *(10A09433)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Leagas Delaney Italia S.r.l.». (Decreto n. 53169). *(10A09434)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Happy Tour S.r.l.». (Decreto n. 53246). *(10A09435)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Co.Ge.Fr.In S.p.a.». (Decreto n. 53247). *(10A09436)*

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Barsanti Trasporti S.r.l.». (Decreto n. 53168). *(10A09437)*
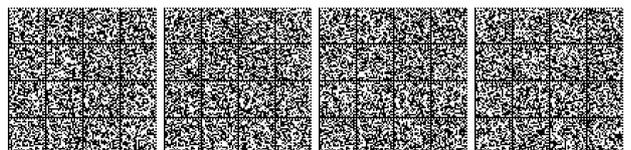
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186

Ministero dell'interno

Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. *(10A09517)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria emanati dal 1° giugno 2010 al 7 giugno 2010 *(10A09419)*

Elenco di aziende con provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria emanati dall'8 giugno 2010 al 15 giugno 2010 *(10A09417)*

Elenco di aziende con provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria emanati dall'8 giugno 2010 al 15 giugno 2010 *(10A09418)*
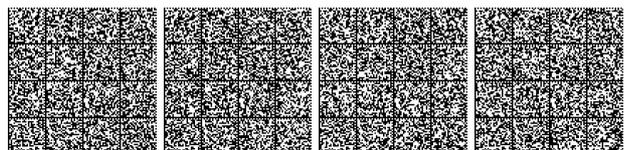
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna;

Viste le note in data 26, 28 giugno, 10 e 21 luglio 2010 con cui il Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Viste le note del sindaco del Comune di Serravalle Scrivia (Alessandria) del 28 e del 13 luglio 2010;

Vista la nota del Comitato per la bonifica del sito Ecolibarna del 15 luglio 2010;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota in data 14 luglio 2010 della Regione Piemonte;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09866

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Conciliatio ADR», in Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 9 marzo 2010 Prot. m. dg DAG 22 marzo 2010 n. 42726.E , 1° giugno 2010 Prot m. dg DAG 9 giugno 2010 n. 82051.E e 22 giugno 2010 Prot m. dg DAG 2 luglio 2010 n.91932.E con le quali il dott. Acerra Armando, nato ad Avellino il 13 novembre 1970, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Conciliatio ADR», con sede legale in Avellino, via Dalmazia n. 8, C.F. 92074740645, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione «Conciliatio ADR» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Conciliatio ADR», con sede legale in Avellino, via Dalmazia n. 8, C.F. 92074740645, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 96 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 9 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09684

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Formatech Service S.r.l.», in Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 3 maggio 2010, prot m. dg DAG 6 maggio 2010, n.64422.E, con la quale il dott. Panetta Pietro, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1972, in qualità di legale rappresentante della società «Formatech Sevice S.r.l.», con sede legale in Messina, via Dogali n. 20, P. I.V.A. 02910200837, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Formatech Sevice S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Caprileone (Messina), via C. Battisti n. 16 FR Rocca;

che i formatori nelle persone di:

prof. Galletti Massimo, nato a Messina il 16 febbraio 1962,

dott. De Domenico Francesco, nato a Messina il 22 agosto 1962,

prof. La Torre Maria Enza, nata a Messina il 27 agosto 1953,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento della società «Formatech Sevice S.r.l.», con sede legale in Messina, via Dogali n. 20, P. I.V.A. 02910200837, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09685

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 luglio 2010.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività commerciali aventi superficie lorda superiore a 400 mq;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
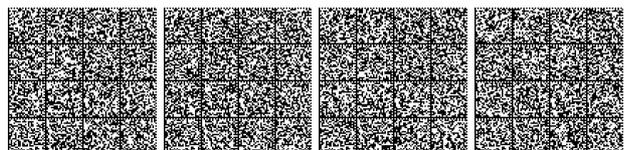
Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al presente decreto si applicano alle attività commerciali di cui all'art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente decreto per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti situazioni:

a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;

b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano, altresì, alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al successivo comma 3. Nelle ipotesi in cui tali interventi di ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a quanto riportato dall'art. 3 (L), comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se l'aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

4. I progetti per l'acquisizione del parere di conformità presentati ai competenti comandi provinciali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, al fine della apertura di nuove attività commerciali, sono esaminati dai comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.

5. Resta ferma la possibilità, per ognuna delle situazioni elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su base volontaria, della presente regola tecnica.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6.

Centri commerciali

1. Per i centri commerciali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del presente decreto nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in particolare, con la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», e con la lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967», continuano a disciplinare le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente indicate nel medesimo provvedimento.

2. Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari continuano, altresì, a disciplinare le fattispecie espressamente indicate nel presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.

1. - GENERALITÀ

1.1 - TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della presente regola tecnica si definisce:

a. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale sia possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
b. PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45.
c. SCALA DI SICUREZZA ESTERNA: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri:
   - i materiali devono essere incombustibili;
   - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
d. MALL: galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio. Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a $\sqrt{7H}$ deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l'esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m^2 anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.
e. PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
f. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
g. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti.
h. ALTEZZA: altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale.
i. ATTIVITÀ DI VENDITA MONOPIANO: struttura in cui le aree accessibili al pubblico sono ubicate su un unico livello fuori terra a quota compresa tra ± 1 m rispetto al piano di riferimento; è ammesso che le aree adibite ad uffici e/o servizi, non accessibili al pubblico, siano organizzate su più livelli.

1.2 - RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI
Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo ai sensi del DM 16/02/82, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del d.lgs n. 139/2006.

2. - UBICAZIONE

2.1 - GENERALITÀ
Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:
a) in edifici di tipo isolato;
b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività.

2.2 - UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di -7,5 m rispetto al piano di riferimento.
Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all'esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- superficie complessiva di vendita non superiore a 1000 m^2;
- superficie del piano interrato non superiore a 400 m^2;
- carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/m^2.

2.3 - COMUNICAZIONI E SEPARAZIONI
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le attività commerciali:
a. non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti; per le attività commerciali ubicate nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti aperte al pubblico delle suddette attività;
b. possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982;
c. possono comunicare con le attività pertinenti soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982 elencate al punto 2.1 lettera b) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; per attività di cui al punto 43 del suddetto decreto, la comunicazione è consentita tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con il successivo punto 3.1. E' inoltre consentita la comunicazione con depositi pertinenti l'attività di vendita, secondo quanto riportato al successivo punto 5.3.2.

2.4 - ACCESSO ALL'AREA ED ACCOSTAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).
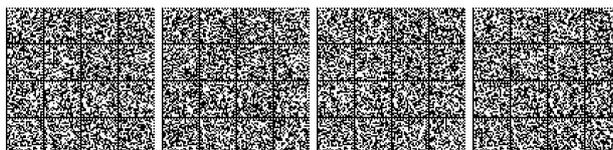
2. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco.
3. Per le attività fino a 1000 m^2 e di altezza non superiore a 15 m non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti.
4. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività , ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.

3. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 - RESISTENZA AL FUOCO

Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'attività commerciale devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella 1:

Tabella 1 - Requisiti minimi di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione

Caratteristiche dell'edificio in cui è ubicata l'attività	Altezza	Classe di resistenza al fuoco in presenza di impianto di spegnimento automatico	Classe di resistenza al fuoco in assenza di impianto di spegnimento automatico
Edificio di tipo isolato	≤ 8 m	30	45
	> 8 m ≤ 15 m	45	60
	> 15 m	60	90
Edificio di tipo misto	≤ 8 m	45	60
	> 8 m ≤ 15 m	60	90
	> 15 m	90	120
Piani interrati	90		

Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.
Le zone di copertura piana destinate a qualsiasi attività e quelle previste per essere utilizzate nell'evacuazione delle persone devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quanto stabilito nella precedente tabella 1.
Per le attività commerciali ubicate in edifici di tipo isolato, le strutture della copertura possono avere caratteristiche R commisurate alla classe del compartimento determinata in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, purché non vengano utilizzate per l'evacuazione delle persone e il carico permanente non superi i 100 Kg/m^2.
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1000 m^2, carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m^2 ed inserite in edifici esistenti. devono presentare caratteristiche R e REI/EI non inferiore a 30; per le medesime attività , qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.
Per attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/m^2 è ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15.
Le canalizzazioni utilizzate dai sistemi di controllo dei fumi devono essere realizzate con materiale incombustibile e, in caso di attraversamento di altri compartimenti diversi da quello servito, devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il compartimento attraversato.

3.2 - REAZIONE AL FUOCO

I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al capoverso successivo

I materiali installati, eccettuati gli espositori per la merce in vendita, devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a1) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego, in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

Impiego a pavimento: ($A2_{FL}$-s1), (B_{FL}-s1), (C_{FL}-s1)
Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).

a1.1) I prodotti isolanti installati: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, devono essere classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1), per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.

a1.2) Qualora per i prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è prevista una protezione da realizzare in sito, affinché gli stessi non siano direttamente esposti alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

a1.3) Qualora l'installazione tecnica è ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: ($A2_L$-s1,d0), ($A2_L$-s2,d0), ($A2_L$-s3,d0), ($A2_L$-s1,d1), ($A2_L$-s2,d1), ($A2_L$-s3,d1), (B_L-s1,d1), (B_L-s2,d1).

a2) Per le restanti parti devono essere impiegati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe ($A1_{FL}$) per impiego a pavimento e di classe ($A1_L$) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

b) In tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico le pavimentazioni devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo ($A2_{FL}$-s1), ($A2_{FL}$-s2), (B_{FL}-s1), (B_{FL}-s2), (C_{FL}-s1), (C_{FL}-s2), (D_{FL}-s1) e le coperture ed i controsoffitti devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).

c) Prodotti isolanti:

c1) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, possono essere installati prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto.
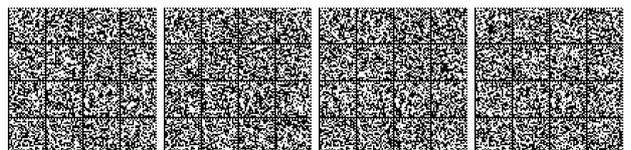
c2) Qualora per il prodotto isolante da installare in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

- protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco ($A2_{FL}$-s1), ($A2_{FL}$-s2), (B_{FL}-s1), (B_{FL}-s2), (C_{FL}-s1) per impiego pavimento fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto:_prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero ($A2_{FL}$-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;
- protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero ($A1_{FL}$) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) per impiego a soffitto

c3) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: ($A2_L$-S1,d0), ($A2_L$-s2,d0), ($A2_L$-s3,d0), ($A2_L$-s1,d1), ($A2_L$-s2,d1), ($A2_L$-s3,d1), (B_L-s1,d0), (B_L-s2,d0), (B_L-s3,d0).

Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali di classe (A1).

I requisiti di posa in opera dei materiali devono rispettare quanto previsto all'art. 9 del D.M. 15 marzo 2005. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2005. In particolare per i prodotti, di cui ai punti a1, a2, b e c1, per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE – in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze con le classi di reazione al fuoco italiane nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).
I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato D.M. 26/06/1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
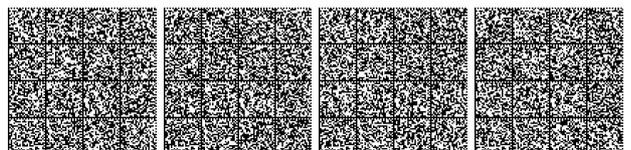
3.3 - COMPARTIMENTAZIONE

Le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie singola non superiore a 2.500 m^2, estendibile fino a:

a) 5.000 m^2 se l'intera attività commerciale è protetta da impianto automatico di spegnimento ed è inserita in edificio di tipo misto;

b) 10.000 m^2 se l'intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è inserita in edifici di tipo isolato non sottostante ad altri edifici;

c) 15.000 m^2 se l'intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è isolata lungo l'intero perimetro.

d) 30.000 m^2 se l'attività commerciale:
- ha non più di due piani fuori terra ed è priva di piani interrati destinati alla vendita;
- è interamente protetta da impianto di spegnimento automatico e da un sistema di controllo dei fumi realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b);
- è isolata lungo l'intero perimetro;
- è dotata di una squadra di personale destinata esclusivamente al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze presente durante l'intero orario di apertura al pubblico.

Gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella indicata nella tabella 1 del punto 3.1.

3.4 - SCALE

Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

I vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m^2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.

Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico.

Qualora le scale siano protette devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.

Qualora le scale siano a prova di fumo devono immettere, direttamente, o tramite percorso orizzontale a prova di fumo, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.

In attività commerciali di altezza superiore a 24 m, oppure di altezza superiore a 18 m se in presenza di mall, le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono essere a prova di fumo o di sicurezza esterna.
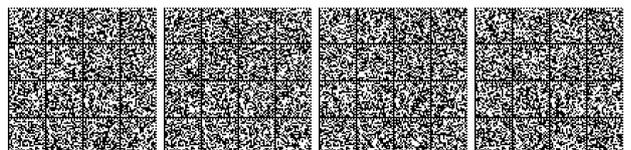
3.5 - ASCENSORI, SCALE E RAMPE MOBILI

Tutti gli ascensori che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.
Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli antincendio.
Le caratteristiche dei vani degli ascensori debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
Nelle attività commerciali di altezza superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio.

4. - MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE VIE ESODO

4.1 - DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO

1) Attività commerciali al dettaglio:
A) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto:
- 0,4 persone/m^2 per attività con superficie di vendita fino a 2500 m^2
- 0,2 persone /m^2 per attività con superficie di vendita superiore a 2500 m^2;

B) aree adibite alla vendita settore non alimentare 0,2: persone/m^2
C) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.
2) Attività commerciali all'ingrosso:
A) aree adibite alla vendita 0,1 persone/m^2;
B) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.
3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 m^2: 0,1 persone/m^2.
Nei centri commerciali l'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 persone/m^2.
Per le aree adibite a ristorazione si applica una densità di affollamento di 0,7 persone/m^2; per tali aree, qualora l'affollamento superi le 200 persone, almeno la metà delle uscite di sicurezza deve immettere direttamente all'esterno dell'attività commerciale su spazio scoperto,ovvero su luogo sicuro dinamico anche facente parte del sistema di vie di esodo dell'attività commerciale.
Ferme restando le necessarie autorizzazioni, qualora nell'ambito della attività commerciale siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone, valore determinato considerando una densità di affollamento di 1,2 persone/m^2, il dimensionamento delle vie di esodo deve tener conto di tale affollamento in aggiunta a quello stabilito per le superfici di vendita.

4.2 - CAPACITÀ DI DEFLUSSO

La capacità di deflusso non deve essere superiore ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra ± 1 m rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra ± 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

4.3 - LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro, non può essere superiore a 50 m, incrementabili a 60 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); i corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m.
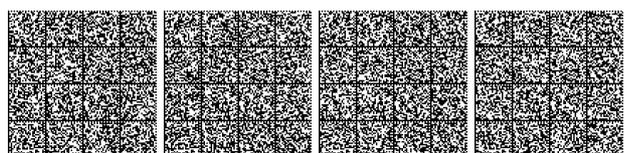
Il percorso per raggiungere una scala di tipo protetto non può essere superiore a 30 m incrementabili a 40 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b); il percorso all'interno del vano scala protetto non deve essere computato ai fini della lunghezza massima ammessa.
Nelle attività commerciali dove è prevista la realizzazione della mall, è consentito considerare ulteriori 40 m di percorso di esodo all'interno della mall per raggiungere un'uscita su spazio scoperto.
Nelle zone comprendenti aree od impianti a rischio specifico deve essere presente una viabilità di emergenza indipendente dai percorsi di esodo dell' attività commerciale.

4.4 - SISTEMI DI VIE DI ESODO

I compartimenti di cui al punto 3.3 devono essere ognuno provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita, che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.
I percorsi del sistema di vie di esodo comprendono corridoi, mall, vani di accesso alle scale, scale, rampe e passaggi in genere.

4.5 - CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ESODO

La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti nonché dispositivi di apertura delle porte, con ingombro non superiore ad 8 cm.
L'altezza delle vie di esodo non deve essere inferiore a 2 m.
I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli.
Le porte che si aprono sulle vie di esodo e/o sulle scale non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.
Le vie di esodo devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m
La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).
Nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 1000 m^2 è ammesso che le uscite abbiano ampiezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo; nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 2.500 m^2 è ammesso che una percentuale non superiore al 50% delle uscite abbia larghezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.
Le vie di esodo dell'area vendita non devono attraversare zone adibite a depositi e/o scarico merce.
La larghezza delle uscite deve essere misurata nel punto più stretto della luce di passaggio.
Non è consentito utilizzare come vie di esodo per le aree di vendita le zone di carico\scarico delle merci.

4.6 - LARGHEZZA TOTALE DELLE VIE DI ESODO

La larghezza totale delle uscite da ogni piano deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di riferimento, deve essere calcolata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

La larghezza totale delle uscite a servizio del piano di riferimento deve essere determinata sulla base del massimo affollamento previsto a tale livello e comunque non inferiore alla larghezza complessiva delle vie di esodo verticali provenienti dagli altri piani.
Le eventuali rampe mobili e scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

4.7 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE E DI EVENTUALI INFISSI
Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta, mediante l'azionamento di dispositivi antipanico a barra orizzontale. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.
Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse.
E' consentito che le porte resistenti al fuoco, installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:
– attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
– attivazione del sistema di allarme incendio;
– mancanza di alimentazione elettrica;
– intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

4.8 - NUMERO DI USCITE
Le uscite da ciascun piano/compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.
In corrispondenza delle barriere casse devono essere previsti passaggi per l'esodo di larghezza singola non inferiore a 1,2 m con un numero complessivo di moduli non inferiore a quello delle uscite di sicurezza esistenti davanti alla barriera casse.
In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi:
- batteria da 1 a 5 casse: almeno un passaggio ad una delle estremità;
- batteria da 6 a 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità;
- batteria con più di 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi uno ogni 10 casse.

E' ammesso che i negozi specialistici con superficie aperta al pubblico non superiore a 600 m^2 e carico di incendio non superiore a 200 MJ/m^2 siano dotati di un'unica uscita, di larghezza non inferiore a 1,2 m, perché il percorso di massimo di esodo effettivo sia non superiore a 30 m.

4.9 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O MECCANICO
Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall'alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mall devono presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell'edificio.
Tale obiettivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:

a) aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture
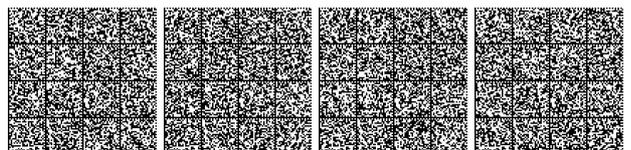
sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici di aerazione devono essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso. L'aerazione naturale può essere realizzata anche tramite camini ed intercapedini;

b) sistema di controllo dei fumi con l'ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l'ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.

5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

5.1 - GENERALITÀ

Gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e secondo le norme tecniche vigenti e devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

5.2 - CLASSIFICAZIONE

Le aree a rischio specifico sono così classificate.

- spazi per depositi (5.3)
- impianti di produzione calore (5.4)
- impianti di ventilazione/condizionamento (5.5)

5.3 - SPAZI PER DEPOSITI

5.3.1 - Depositi di liquidi combustibili, infiammabili e di g.p.l.

I depositi di liquidi infiammabili e combustibili, nelle confezioni originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di fluidi combustibili e di prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazione superiore a 60 % in volume, oli lubrificanti, ecc.) è consentita alle seguenti prescrizioni:

a) tali prodotti devono essere esposti al pubblico esclusivamente nei relativi contenitori originali sigillati e deve essere imposto il divieto di travaso;
b) al personale addetto devono essere fornite istruzioni al fine di evitare perdite di prodotti e di intervenire tempestivamente in caso di spargimenti accidentali,

Il quantitativo complessivo in vendita di tali prodotti non deve essere superiore a 600 kg; di questi il quantitativo di prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C , non deve essere superiore a 200 kg.

I depositi di g.p.l., nei recipienti portatili originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore. La vendita al pubblico di g.p.l. in piccoli recipienti portatili del tipo "da campeggio" può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni:

a) i recipienti devono avere capacità singola non superiore a 5 kg;
b) l'alloggiamento deve essere effettuato su un solo ripiano posizionato a non più di 1 m dal pavimento;
c) prima della collocazione dei recipienti sulle scaffalature, deve essere verificata, da parte del personale addetto, l'integrità dei contenitori stessi;
d) il quantitativo di g.p.l. complessivo in vendita deve essere inferiore a 75 kg.

5.3.2 - Depositi di merci varie e spazi di ricevimento delle merci

E' consentito destinare a deposito o ricevimento di merci appositi spazi, anche non compartimentati, nell'ambito dell'area di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non superiore a 200 m^2, e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita: ciò a condizione che non venga modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento.
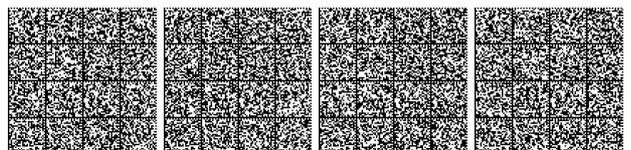
I locali destinati a deposito e/o ricevimento delle merci, eccedenti le dimensioni di cui sopra, devono essere compartimentati dalle aree di vendita con elementi costruttivi aventi resistenza al fuoco congrua con il carico di incendio specifico e comunque non inferiore ai valori riportati al punto 3.1. ed avere un sistema indipendente di vie di esodo.
È consentita la comunicazione con le aree di vendita attraverso aperture dotate di porte almeno EI 60 per depositi di superficie fino a 500 m^2, disimpegno con strutture e porte almeno EI 60 per depositi di superficie maggiore di 500 m^2 e fino a 1000 m^2, ovvero attraverso filtri a prova di fumo per depositi di superficie superiore a 1000 m^2. Nel caso di depositi ubicati ai piani interrati la comunicazione con le aree di vendita deve avvenire in ogni caso tramite filtro a prova di fumo, indipendentemente dalla superficie del deposito. Le porte devono presentare caratteristiche di cui al punto 3.1. Se tali porte sono ad intervento automatico il loro azionamento deve avvenire come indicato al punto 4.7.
I depositi devono avere un sistema di smaltimento dei fumi conforme alle indicazioni contenute nel punto 4.9.
A servizio di ogni locale deve essere previsto un numero di estintori portatili in ragione di almeno uno ogni 150 m^2 di superficie in pianta aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC.
I depositi aventi superficie superiore a 200 m^2 devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3; i depositi aventi superficie superiore a 1000 m^2 o carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m^2 devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.
I depositi di materiali di scarto ubicati all'esterno devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno dei locali.

5.3.3 - Aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli e simili

Le aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli elevatori e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, sono ammesse all'interno di locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con aperture d'aerazione permanente pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta realizzate anche mediante camini a tiraggio naturale. Le eventuali comunicazioni con ambienti di attività pertinente devono essere munite di porte EI 60 con autochiusura.

5.4 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE

Per gli impianti di produzione di calore, compresi quelli di cottura cibi, panificazione e lavaggio stoviglie, si applicano le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.
E' vietato installare all'interno degli ambienti di vendita apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.
E' ammessa soltanto la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale.

5.5 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

5.5.1 - Generalità

Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- non alterare la compartimentazione;
- evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
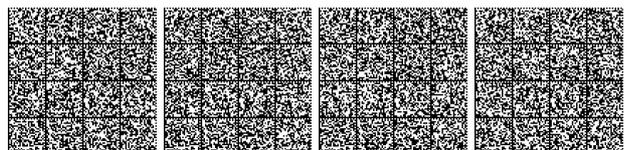
5.5.2 - Impianti centralizzati
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche sui terrazzi, ovvero all'interno del fabbricato servito In tal caso i gruppi frigoriferi di potenza superiore a 100 kW elettrici devono essere installati in appositi locali, realizzati con elementi di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con porte REI/EI 60; quelli con potenzialità superiore a 200 kW devono avere accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato. I gruppi autonomi di condizionamento alimentati a gas (Roof-Top) devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di calore alimentati a gas.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

5.5.3 - Condotte di distribuzione e ripresa aria
Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali, non di vendita, a rischio specifico di incendio.

Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con elementi REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con idoneo materiale , senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse. Detto materiale, nel caso di attraversamenti di compartimenti, deve garantire una resistenza al fuoco per un tempo almeno pari alla maggiore delle classi dei compartimenti attraversati.

5.5.4 - Dispositivi di controllo
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio, situato in un punto facilmente accessibile, protetto dall'incendio e ben segnalato.
Gli impianti devono essere dotati di sistema localizzato di rilevazione fumi all'interno della condotta di ricircolo che comandi automaticamente l'arresto dell'impianto. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

5.5.5 - Schemi funzionali

Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

– gli attraversamenti di elementi e/o strutture resistenti al fuoco;
– l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
– l'ubicazione delle macchine;
– l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
– lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
– la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

5.5.6 - Impianti localizzati

Gli impianti comunemente denominati Unità di Trattamento Aria (UTA) possono essere installati direttamente negli ambienti serviti, compresi quelli con gruppo frigo incorporato purché la potenza elettrica di ognuno non ecceda i 50 KW e a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. E’ comunque escluso l’impiego di apparecchiature a fiamma libera.

6. - IMPIANTI ELETTRICI

6.1 GENERALITÀ

Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186 del 01.03.1968.

Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

6.2 QUADRI ELETTRICI GENERALI

I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.

6.3 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) ascensori antincendio.

L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media (≤ 15 s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L’autonomia di alimentazione è stabilita come segue:

- impianti di cui alle lettere b-c-d -e 60 minuti;
- impianti di cui alle lettere a- f 90 minuti;

L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

6.4 - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

7. - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.1 - GENERALITÀ

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.2 - ESTINTORI

Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 150 m^2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.
Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C.
Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto

7.3 - RETI NASPI E IDRANTI

Le attività commerciali devono essere dotate di apposita rete naspi/idranti progettate, installate, collaudate e gestite secondo le norme di buona tecnica vigenti.
Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito:

- superficie di vendita fino a 2.500 m^2 = livello 1
- superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m^2 = livello 2
- superficie di vendita superiore a 15.000 m^2 = livello 3

E' ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m^2 e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m^2 siano prive di impianti naspi/idranti.
Per le attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m^2 deve essere prevista anche la protezione esterna conforme alla norma UNI 10779. L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.

7.4 - IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Nelle attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m^2 o con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m^2 l'attività, depositi compresi, deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua; l'alimentazione idrica deve essere classificata almeno come alimentazione idrica singola superiore secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 12845. Nelle aree adibite a depositi e servizi,non accessibili al pubblico, possono essere utilizzati agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.
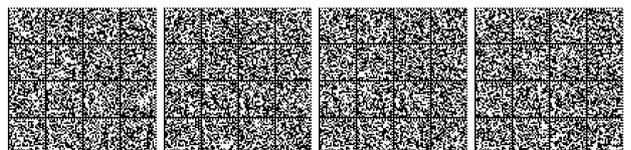
8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1 - GENERALITÀ

Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.

8.2 - CARATTERISTICHE

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:
- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi.

8.3 - SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA

Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9. - SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:
- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

10. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria.
Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità della attività commerciale .
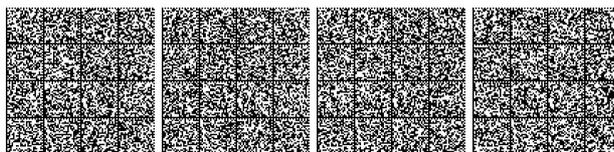
Nell'attività commerciale devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.
Presso il locale o il punto di gestione delle emergenze, presidiato durante l'orario di attività, devono far capo le segnalazioni di allarme e deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

Per le attività di superficie complessiva superiore a 20.000 m^2 il centro di gestione delle emergenze deve avere i seguenti requisiti:

- ubicato in apposito locale costituente compartimento antincendio dotato di accesso diretto dall'esterno e di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze;
- essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del Fuoco, ed essere presidiato da personale incaricato.

10A09806
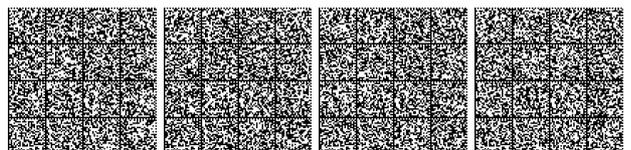
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste l'istanze con le quali la Philip Morris Italia S.r.l. e la International Tobacco Agency S.r.l. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *A)* e *E)* allegate al decreto direttoriale del 25 giugno 2010 e alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	222,50	225,00	4,50
MERIT 100s	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	222,50	225,00	4,50
MERIT EVOLUTION KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 10 pezzi	220,00	225,00	2,25
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e blu da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MERIT KS	astuccio in colorazione bianca e gialla da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MERIT UNO KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	cartoccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	cartoccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MURATTI AMBASSADOR KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MURATTI AMBASSADOR KS	cartoccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	222,50	225,00	4,50
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 10 pezzi	220,00	225,00	2,25
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
PHILIP MORRIS ONE KS	astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50

SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARETTI ALTRI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AL CAPONE CAFFE' FILTER	da 2 pezzi	40,00	100,00	0,50
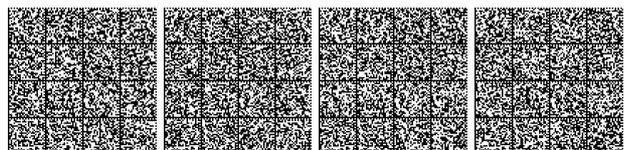
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PUEBLO	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
PUEBLO 100	da 100 grammi	125,00	126,00	12,60
PUEBLO BURLEY BLEND	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 170

10A10100

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Isola Azzurra Società cooperativa sociale-ONLUS, in Ponsacco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 novembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Isola azzurra società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Ponsacco (Pisa) (codice fiscale n. 01663610507) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Franco Dell'Innocenti, nato a San Giuliano Terme (Pisa) l'11 gennaio 1946 domiciliato in Pisa, Via Bonanno Pisano, n. 85, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A09874

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa I.G.S. Iternational Global Services società cooperativa, in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 ottobre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.G.S. International Global Services società cooperativa», con sede in Genova (codice fiscale n. 01151900998) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Novelli Ambrogio, nato a Genova il 28 settembre 1962 ed ivi domiciliato in via XX Settembre n. 20/11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09873

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa M.A.C. Endas Cooperativa di assistenze, servizi, trasporti società cooperativa, in Livorno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 ottobre 2009. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. «M.A.C. Endas cooperativa di assistenze, servizi, trasporti società cooperativa», con sede in Livorno (codice fiscale 00892320490) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Luca Bigini, nato a Firenze il 7 maggio 1961, domiciliato in Empoli, Via Berni n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09876

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Parco di Monte Pucci – Società cooperativa, in Peschici e nomina del commissario liquidatore..

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 maggio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Parco di Monte Pucci - Società cooperativa», con sede in Peschici (Foggia) (codice fiscale n. 03495890711) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Giuseppe Testa, nato il 6 maggio 1954 a Torremaggiore (FG) ed ivi residente in Via Pio La Torre n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09877

DECRETO 9 giugno 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Laerre - Società cooperativa, in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 marzo 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laerre - società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 06833251009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955, domiciliato in Roma, Via Robecchi Brichetti, n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09875

DECRETO 19 luglio 2010.

Procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della società A.SER S.r.l., in Aprilia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 (di seguito decreto-legge n. 40/2010);

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 2010 con il quale la società Tributi Italia S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010 ed è nominato commissario straordinario il dott. Luca Voglino;

Vista l'istanza depositata in data 13 luglio 2010 con la quale il commissario straordinario richiede, a nonna dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, l'ammissione alla amministrazione straordinaria di cui al decreto legge n. 347/2003 citato della A. SER. S.r.l. (iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese con il n. 01943660595), partecipata al 49% del capitale sociale dalla S.p.A. Tributi Italia;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 347/2003 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e con l'art. 81 decreto legislativo n. 270/1999, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata istanza circa la situazione di crisi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto legge n. 40/2010, in cui versa la società A. SER. S.r.l.;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società A. SER. S.r.l., con sede in Aprilia (Latina) - numero iscrizione al registro delle imprese 01943660595) - è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge n. 347/2003 sopracitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 é nominato commissario straordinario il dott. Luca Voglino, nato a Roma, il 6 ottobre 1958, già commissario straordinario della Tributi Italia S.p.A.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09705

DECRETO 22 luglio 2010.

Sostituzione del commissario straordinario della S.p.A. Amia in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n.270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Palermo in data 12 aprile 2010, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Amia S.p.A.;

Visto il decreto ministeriale in data 24 aprile 2010, con il quale i sig.ri dott. Paolo Lupi, dott. Sebastiano Corbello e dott. Francesco Romano;

Vista la nota in data 27 maggio 2010, con la quale il dott. Romano ha comunicato di rinunciare all'incarico di commissario;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina, in sostituzione del dott. Romano, del commissario straordinario, facente parte, unitamente al dott. Lupi ed al dott. Sorbello, dell'organo commissariale della Amia S.p.A. in a.s.;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Il Prefetto Giosuè Marino, nato a Furci Siculo (Messina), il 31 maggio 1944, è nominato, in sostituzione del dott. Romano, commissario straordinario della Amia S.p.A. in a.s. Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Palermo;

alla Camera di commercio di Palermo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Sicilia;

al Comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 luglio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09706

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jusufbegovic Mirna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto dirigenziale, emanato, in data 4 dicembre 2009, dalla Direzione generale delle risorse umane e della professioni sanitarie del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale il titolo denominato «Doctor of Medicine», rilasciato in data 10 giugno 2001 dalla «Dartmouth Medical School» del «Dartmouth College», con sede ad Hanover (New Hampshire, U.S.A.), alla Sig.ra Jusufbegovic Mirna, nata a Orasje (Bosnia-Erzegovina) il 25 novembre 1972, è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 2010, con il quale è stato annullato il comma 3 del citato decreto dirigenziale, emanato, in data 4 dicembre 2009, dalla Direzione generale delle risorse umane e della professioni sanitarie del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Preso atto che, per mero errore materiale, è stata inserita, al comma 2 del decreto dirigenziale in questione, la disposizione relativa alla verifica, da parte dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, della conoscenza della lingua italiana;

Preso atto che alla dott.ssa Jusufbegovic Mirna, in quanto cittadina italiana «*ope legis*», tale disposizione non si applica;

Ritenuto, per i motivi suesposti, di provvedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 4 dicembre 2009, annullando la disposizione relativa alla verifica della conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato nuovamente istituito il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il comma 2 del decreto dirigenziale emanato in data 4 dicembre 2009 dalla Direzione generale delle risorse umane e della professioni sanitarie del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è come di seguito modificato: «La dott.ssa Jusufbegovic Mirna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09687

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Peirano Adriana Maria Alejandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 18 maggio 2005, con la quale la sig.ra Peirano Adriana Maria Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 27 ottobre 1958, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato odontologa, rilasciato in data 10 giugno 1983 dall'Università Nazionale di Cordoba (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 14 luglio 2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 15 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Peirano Adriana Maria Alejandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato odontologa, rilasciato in data 10 giugno 1983 dall'Università Nazionale di Cordoba (Argentina), alla sig.ra Peirano Adriana Maria Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 27 ottobre 1958, cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Peirano Adriana Maria Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09686

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Danilovic Marija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 24 luglio 2006, con la quale la sig.ra Danilovic Marija, nata a Pancevo (Serbia-Montenegro) il 3 settembre 1977, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Доктор Стоматологиче» (Dottore in stomatologia), rilasciato in data 22 marzo 2005 dalla Facoltà di stomatologia dell'Università di Belgrado, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 13 dicembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 15 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Danilovic Marija è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Доктор Стоматологиче» (Dottore in stomatologia), rilasciato in data 22 marzo 2005 dalla Facoltà di stomatologia dell'Università di Belgrado alla sig.ra Danilovic Marija, nata a Pancevo (Serbia-Montenegro) il 3 settembre 1977, cittadina serba, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Danilovic Marija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09688

DECRETO 15 luglio 2010.

Rettifica al decreto 24 maggio 2010 di riconoscimento, alla sig.ra Catana Ileana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE del relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista il decreto dirigenziale del 24 maggio 2010, prot. DGRUPS/IV/0025824-P/I.5.h.a.27/05/2010, con il quale il titolo di studio di «nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medicl generalist» conseguito in Romania dalla sig.ra Catana Ileana Cristina e stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Rilevata che l'art. 1, del decreto datato 24 maggio 2010, per mero errore materiale, è stato indicato quale luogo di conseguimento del titolo la località di Bacau anziché Tg-Jiu;

Vista l'istanza di rettifica della si.gra Catana Ileana Cristina datata 18 giugno 2010;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale in data 24 maggio 2010, con la quale si riconosce il titolo professionale di «nivelul 3 de calificare, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania dalla sig.ra Catana Ileana Cristina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiera, è modificato come segue:

Nell'art. 1, il luogo di conseguimento del titolo è rettificato da Bacau a Tg-Jiu;

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 24 maggio 2010;

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09709

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sumandru Elena Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sumandru Elena Anca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla sig.ra Sumandru Elena Anca, nata a Brasov (Romania) il giorno 1° febbraio 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sumandru Elena Anca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09707

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinca Diana Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marinca Diana Eugenia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2009 dalla sig.ra Marinca Diana Eugenia, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 12 settembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marinca Diana Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09708
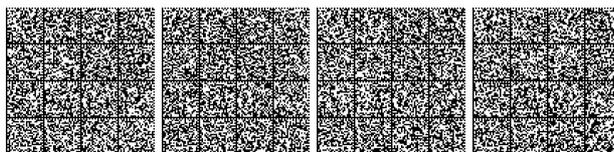
DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprean Anemari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Oprean Anemari, nata a Hunedoara (Romania) il 13 dicembre 1982, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Iuliu Hatieganu», Collegio universitario medico Hunedoara nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 5 gennaio 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist in domeniul Medicina specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Iuliu Hatieganu», Collegio universitario medico di Hunedoara nell'anno 2007 dalla signora Oprean Anemari, nata a Hunedoara (Romania) il 13 dicembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Oprean Anemari è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09710

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Golfita Popescu Liliana Flori, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Golfita Popescu Liliana Flori, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medi-

cal Generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Golfita Popescu Liliana Flori ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Golfita;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2007 dalla sig.ra Golfita Liliana Flori, coniugata Popescu Liliana Flori nata a Craiova (Romania) il giorno 30 aprile 1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Golfita Popescu Liliana Flori è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09711

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iamandi Ingrid Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iamandi Ingrid Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specializzazione Sanitaria di Bacau nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specializzazione Sanitaria di Bacau nell'anno 1995 dalla sig.ra Iamandi Ingrid Daniela, nata a Roman (Romania) il giorno 4 luglio 1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
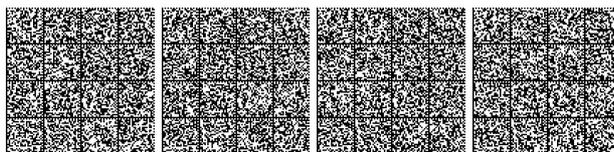
Art. 2.

La sig.ra Iamandi Ingrid Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09712

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazacu Nadia Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cazacu Nadia Rodica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 1997 dalla sig.ra Cazacu Nadia Rodica, nata a Vladeni (Romania) l'8 giugno 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cazacu Nadia Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09751

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Yaldirak Zuda Livia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Yaldirak Livia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Braila nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Zuda Livia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Braila nell'anno 1996 dalla sig.ra Zuda Livia, nata a Jurilovca (Romania) il 6 aprile 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Zuda Livia, coniugata Yaldirak, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09752

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdan Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bogdan Daniela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Targu - Jiu nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Targu - Jiu nell'anno 1995 dalla sig.ra Bogdan Daniela, nata a Densus (Romania) il 2 agosto 1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bogdan Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09753

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Molise. (Decreto n. 53255).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 maggio 2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Molise € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 20 milioni alla Regione Molise al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 20.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Molise, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Regione Molise sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09702

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Liliana Crasmaru, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge . 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Liliana Crasmaru;

Visto il certificato di «definitivatul» rilasciato dal Liceul Pedagogic «GH Asachi» di Piatra Neamt (Romania) il 26 aprile 1998;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 8637 del 7 maggio 2004;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplomă de Licenţă în Educatiae Fizică, în profilul Educatiae Fizică şi Sport, specializarea Educatiae Fizică şi Sport -», serie V n. 0093753, conseguito nella sessione del mese di giugno 2004 presso l'Universitatea din Bacău (Romania) comprensivo della formazione didattico-pedagogica; posseduto dalla cittadina rumena Liliana Crasmaru, nata a Piatra Neamt (Romania) il 22 aprile 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o di abilitazione:

29/A - «Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

30/A - Scienze motorie e sportive.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09703

DECRETO 23 luglio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Iulia Maximinian, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Iulia Maximinian;

Visto il certificato di «definitivatul» conseguito presso l'Universitatea De Nord Baia a Mare (Romania) nella sessione di agosto 2005;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto,

non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 2178 del 22 febbraio 2008;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, «Diplomă de Licență în profilul Filologie, specializarea Limba si literatura română - Limba şi literatura franceză», conseguito nella sessione del mese di giugno 2003 presso l'Universitatea De Nord Baia a Mare, facultatii de Litere» serie U n. 0117077, comprensivo della formazione didattico pedagogica, posseduto dalla cittadina rumena Iulia Maximinian, nata a Bistrita (Romania) il 19 luglio 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di istruzione secondaria superiore nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A «Seconda Lingua straniera - Francese»;

46/A «Lingua e civiltà straniera - Francese».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09704

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 agosto 2010.

Modifica della tabella A2, dell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008, relativo alla disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 996, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-*bis* all'11-*sexies*, in materia di operazioni di dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale;

Visto l'art. 5, comma 11-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che stabilisca le metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi per verificare l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto ai commi 11-*ter* e 11-*quater* dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994;

Visto il proprio decreto del 7 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2008, recante «Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 11-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'art. 6-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale prevede che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008;

Ritenuto di dover provvedere ad una modifica della Tabella A2 dell'Allegato A al decreto sopra richiamato;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa favorevolmente nella seduta dell'8 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. La Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2008, recante «Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è sostituita da quella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO
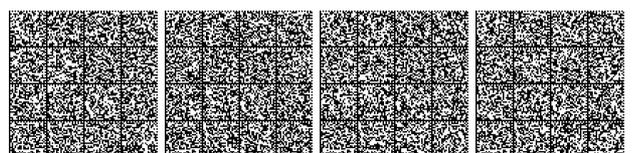
Tabella A2: analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale e relativi limiti di quantificazione

Specie Chimiche	Singoli Parametri e Specifiche Analitiche	Numero di determinazioni da effettuare	Limite di quantificazione richiesto * (mg/Kg s.s.)
Metalli	Al As Cd Cr totale Cu Fe Hg Ni Pb Zn V	Su tutti i campioni prelevati	5,0 0,5 0,05 5,0 1,0 5,0 0,05 1,0 1,0 1,0 1,0
Policrorobifenili (PCB)	Congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 170, PCB 180, PCB 189 e loro sommatoria (per i PCB Diossina simili si richiede la determinazione con spettrometria di massa ad alta risoluzione)	Su tutti i campioni prelevati	0.0001 per singolo composto 0.00001 per singolo composto dei PCB Diossina simili
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Naftalene Acenaftene Fluorene Fenantrene Antracene Fluorantene Pirene Benzo(a)antracene Crisene Benzo(b)fluorantene Benzo(k)fluorantene Benzo(j)fluorantene	Su tutti i campioni prelevati	0.001 Per singolo idrocarburo

	Benzo(a)pirene Benzo(e)pirene Dibenzo(a,h)antracene Benzo(g,h,i)perilene Indeno(1,2,3,c,d)pirene Acenaftilene		
Benzene		Su tutti i campioni prelevati	1.0
Idrocarburi leggeri (C≤12)**		Su tutti i campioni prelevati	0.5
Idrocarburi pesanti (C>12)**		Su tutti i campioni prelevati	1.5
Azoto totale		Solo su campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare	
Fosforo totale		Solo su campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare	
Carbonio Organico Totale (TOC)		Su tutti campioni prelevati	
Pesticidi organoclorurati	DDD, DDT, DDE, (per ogni sostanza: somma degli isomeri 2,4 e 4,4) Cis-clordano Trans-clordano Aldrin Dieldrin Endrin α-esaclorocicloesano β-esaclorocicloesano Ỵ-esaclorocicloesano (Lindano) Eptocloro Eptacloro Epossido	In presenza di attività presenti o pregresse che ne facciano ipotizzare la presenza, su una percentuale dei campioni	0.0005 per singolo composto
Esaclorobenzene	HCB	Su una percentuale dei campioni	0.0001
Composti organostannici	Espresso come Sn totale di origine organica	Su una percentuale dei campioni	0.001
Diossine e furani [Sommatoria	Determinati con spettrometria di massa	Su una percentuale dei campioni	$0.5x10^{-6}$

PCDD/PCDF (conversione T.E.)]	ad alta risoluzione al fine del raggiungimento del limite di rilevabilità richiesto		
Amianto	Espresso in mg/Kg s.s. determinato attraverso una delle seguenti tecniche: difrattometria a raggi oppure I.R. - Trasformata di Fourier	Su una percentuale dei campioni	
Solventi aromatici (BTEX)		Su una percentuale dei campioni	1.0 per singolo composto

Devono essere inoltre ricercate tutte quelle sostanze ricavabili sulla base delle indagini di cui al punto 2.1, con particolare attenzione alle sostanze Pericolose e Prioritarie di cui alla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2455/2001/CE.
In questi casi le sostanze aggiuntive devono essere ricercate su un numero rappresentativo di campioni, scelti in modo tale da ottenere una distribuzione il più possibile rappresentativa dell'area da caratterizzare, con particolare attenzione alle zone con maggiore contaminazione presunta.
* Con la dizione "limite di quantificazione richiesto" si intende la concentrazione di analita più bassa misurabile con il metodo utilizzato dal laboratorio che procede all'analisi.
** In attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri ($C \leq 12$) e di Idrocarburi pesanti ($C > 12$). Ai fini della classificazione del materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) di origine non nota, si fa riferimento al parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 sulle "procedure di classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi", e successivi aggiornamenti a seguito dell'adeguamento al progresso tecnico (ATP) in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura delle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE, precisando che, al solo fine della classificazione quale rifiuto, l'analisi deve fare riferimento al tal quale.

10A09927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 5549 del 13 luglio 2010 dell'Ufficio provinciale di Bologna, con la quale è stato comunicato che il giorno 12 luglio 2010 a partire dalle ore 11.00, non è stato possibile fornire i Servizi catastali e di pubblicità immobiliare per mancanza di energia elettrica;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 10 (prot. 547) del 15 luglio 2010 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 12 luglio 2010 a partire dalle ore 11.00 presso l'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare nel giorno 12 luglio 2010 a partire dalle ore 11.00, presso l'Ufficio provinciale di Bologna per mancanza di energia elettrica.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 luglio 2010

Il direttore: BELFIORE

10A09683

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 luglio 2010.

Definizione dei termini e delle modalità per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Deliberazione n. 17439).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 161 recante disposizioni in materia di Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob;

Vista la Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 45 della medesima Direttiva, recante disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi;

Vista la Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008, che consente ai revisori e agli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi, da essa specificamente individuati ed, allo stato, indicati nell'allegato 1 alla presente delibera, di continuare, limitatamente al periodo transitorio identificato nella medesima Decisione, le loro attività di revisione in deroga al citato art. 45 della Direttiva, a condizione che forniscano informazioni in merito a se stessi e ai principi di revisione e alle regole di indipendenza applicati nell'attività svolta;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni di «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale;

Visto l'art. 34, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che prevede l'iscrizione nel Registro dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi «che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione»;

Visto l'art. 43, comma 1, lettera *i)*, del suddetto decreto, in base al quale l'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;

Visto, inoltre, l'art. 43, comma 9, del citato decreto legislativo, in base al quale, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione indicati al comma 1 del medesimo articolo, «la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti»;

Visto, infine, l'art. 34, comma 6, del più volte richiamato decreto, in base al quale «le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici»;

Considerato che, fino all'istituzione di tale Registro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il menzionato art. 34, comma 6, è del pari applicabile alle relazioni di revisione redatte da revisori ed enti di revisione di Paesi terzi non iscritti nell'apposita sezione dell'Albo speciale tenuto dalla Consob;

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare le disposizioni che individuano i termini e le modalità per consentire ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, di essere iscritti in un'apposita Sezione dell'Albo speciale tenuto dalla Consob, in conformità a quanto dispone il citato art. 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Considerato l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che consente, tra gli altri, alla Consob di derogare, in caso di necessità e urgenza, ai principi che governano la predisposizione di atti di regolazione generale e, in particolare, alla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

Considerato inoltre che, pur non essendo possibile prevedere con esattezza il periodo di vigenza delle disposizioni che si intendono adottare con la presente delibera, è certo che queste ultime avranno una efficacia temporanea, essendo destinate ad essere sostituite dalle disposizioni regolamentari previste dall'art. 34, comma 7, del più volte menzionato decreto non appena verrà istituito il Registro;

Ritenuto quindi di poter prescindere dalla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziatori e dei consumatori;

Vista, infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», successivamente modificata, e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che affida alle Autorità di vigilanza, e dunque alla Consob, la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza;

Delibera:

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi dell'art. 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2.
Definizioni

1. Nella presente delibera si intendono per:

a) «Direttiva»: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE;

b) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) «Ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è incaricato della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo;

d) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

e) «Responsabile della revisione»: una persona fisica responsabile dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo per conto di un ente di revisione;

f) «Revisore di un Paese terzo»: una persona fisica incaricata dello svolgimento della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo;

g) «Sezione»: l'apposita Sezione istituita nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'art. 161 del Testo Unico, in cui la Consob iscrive i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

h) «Sezione A»: l'apposita parte della Sezione dell'Albo speciale nella quale i revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi sono iscritti in conformità alla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008;

i) «Sezione B»: l'apposita parte della Sezione dell'Albo speciale nella quale i revisori e gli enti di revisione di paesi terzi sono iscritti in conformità all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2006/43/CE.

Art. 3.

Istituzione della Sezione relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi

1. È istituita una Sezione nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'art. 161 del Testo Unico, relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. La Sezione di cui al comma 1 è distinta in due parti al fine di consentire l'iscrizione di revisori ed enti di revisione di Paesi terzi in conformità, rispettivamente, alla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008 e all'art. 45 della Direttiva.

3. Per ciascun revisore o ente di revisione di un Paese terzo iscritto in conformità alla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008, la Sezione A riporta le seguenti informazioni:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione;

b) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;

c) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

d) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;

e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea.

4. Per ciascun revisore o ente di revisione di un Paese terzo iscritto in conformità all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva, la Sezione B riporta le seguenti informazioni:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione;

b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;

d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;

f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;

g) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione;

h) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, comma 2, lettera *k)*, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori nel paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva.

5. Le informazioni contenute nella Sezione dell'Albo speciale sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet della Consob.

6. L'iscrizione nella Sezione non abilita all'esercizio della revisione legale in Italia.

Art. 4.

Aggiornamento della Sezione

1. I revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi iscritti nella Sezione dell'Albo speciale di cui all'art. 1 sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano tempestivamente alla Consob qualsiasi modifica di tali informazioni provvedendo, se del caso, a presentare la relativa documentazione.

2. La Consob provvede all'aggiornamento della Sezione dell'Albo speciale.
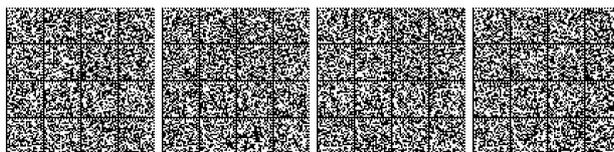
Parte II

PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, IN CONFORMITÀ ALLA DECISIONE EUROPEA DEL 29 LUGLIO 2008

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi individuati nell'allegato 1 alla presente delibera che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli esercizi che si chiudono entro il termine del 30 giugno 2011, corrispondente alla scadenza del periodo transitorio indicato dalla Decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008.

2. I revisori e gli enti di revisione di cui al comma 1 sono iscritti nella Sezione A.

Art. 6.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella Sezione A dell'Albo speciale è presentata alla Consob mediante compilazione dell'apposito Modulo A allegato alla presente delibera, sottoscritto dal revisore di un Paese terzo o dal legale rappresentante dell'ente di revisione di un Paese terzo al quale è stato conferito l'incarico.

2. La domanda contiene:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica, i recapiti dell'ente di revisione;

b) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante e, in allegato, la relativa descrizione tenuto conto della definizione di rete di cui all'art. 2, paragrafo 7, della Direttiva;

c) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

d) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;

e) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;

f) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione;

g) l'indicazione se e quando è avvenuto l'ultimo controllo esterno della qualità e gli estremi identificativi dell'Autorità che lo ha svolto; in caso di avvenuto controllo, in allegato, le informazioni necessarie per comprenderne gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse;

h) l'elenco dei clienti di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

i) i principi di revisione e le regole e i principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera *h)*;

j) l'elenco dei documenti allegati alla domanda.

3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.

Art. 7.

Istruttoria della domanda

1. La Consob verifica la completezza della domanda e comunica al soggetto istante gli elementi informativi eventualmente mancanti.

2. Il soggetto istante provvede tempestivamente ad integrare la domanda presentata con gli elementi informativi richiesti.

3. Dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi ai sensi del comma 1 e fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi, il termine stabilito al comma 4 per il compimento delle istruttorie è sospeso.

4. La Consob delibera entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 8.

Cancellazione

1. La Consob dispone la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione iscritti nella Sezione A ove riscontri che:

a) non sono state fornite le informazioni richieste dalla Consob per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali alla tenuta della Sezione;

b) la registrazione nel paese di origine per l'esercizio della revisione contabile è venuta meno.

Parte III

PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 45 DELLA DIRETTIVA

Art. 9.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano ai revisori e agli enti di revisione dei Paesi terzi non compresi nell'Allegato 1 alla presente delibera, che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. I revisori e gli enti di revisione di cui al comma 1 sono iscritti nella Sezione B.

Art. 10.

Condizioni per l'iscrizione

1. L'iscrizione alla Sezione B è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

b) i revisori responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, lettera *k)*, per conto dell'ente di revisione, sono in possesso dei requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

c) la revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, lettera *k)*, è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all'art. 26 della Direttiva e in conformità alle regole di indipendenza di cui agli articoli 22, 24 e 25 della medesima Direttiva, ovvero in conformità a principi e regole equivalenti;

d) il revisore del Paese terzo ovvero i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione del Paese terzo nonché i responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui all'art. 11, lettera *k)*, sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati ai sensi dell'art. 13;

e) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione pubblicano sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall'art. 40 della Direttiva ovvero ottemperano ad obblighi di informativa equivalenti.

Art. 11.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella Sezione B dell'Albo speciale è presentata alla Consob mediante compilazione dell'apposito Modulo B, allegato alla presente delibera, sottoscritto dal revisore di un Paese terzo o dal legale rappresentante dell'ente di revisione di un Paese terzo al quale è stato conferito l'incarico.

2. La domanda contiene:

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione;

b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante e, in allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione di rete di cui all'art. 2, paragrafo 7, della Direttiva;

d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

e) l'indicazione circa la sussistenza a carico del soggetto istante di precedenti rifiuti di domanda di registrazione o di provvedimenti di cancellazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine;

f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;

g) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione europea o dell'Area economica europea;

h) l'indicazione di eventuali procedimenti di registrazione pendenti in altri Stati membri dell'Unione europea ovvero dell'Area economica europea;

i) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione;

j) l'indicazione se la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

k) l'elenco dei clienti di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

l) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera *k)*, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori nel paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva;

m) l'indicazione dei principi di revisione applicati alla revisione dei conti dei clienti di cui alla lettera *k)* e, in assenza dei principi di revisione di cui all'art. 26 della Direttiva, l'indicazione se la revisione dei conti sia stata effettuata in conformità agli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation

of Accountants (IFAC) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA;

n) l'indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati e, in assenza della decisione di equivalenza di cui all'art. 45, paragrafo 6, della Direttiva, l'indicazione se la revisione dei conti sia stata effettuata in conformità ai principi di indipendenza contenuti nella Sezione 290 del Codice di etica adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di indipendenza utilizzati a quelli dell'IFAC;

o) l'indicazione se negli ultimi dodici mesi si è proceduto sul sito internet del revisore o dell'ente di revisione alla pubblicazione della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall'art. 40 della Direttiva, ovvero se si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei tre mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario;

p) la certificazione di cui all'art. 13, fornita dal revisore di un Paese terzo ovvero, in caso di ente di revisione di un Paese terzo, dai soggetti individuati alle lettere *i)* e *l)*;

q) l'elenco dei documenti allegati alla domanda.

3. Nella domanda di cui al comma 1, il soggetto istante ha facoltà di indicare se e quando è avvenuto l'ultimo controllo esterno della qualità e gli estremi identificativi dell'Autorità che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo, le informazioni per comprenderne gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse.

4. Si applica l'art. 6, comma 3.

Art. 12.

Istruttoria della domanda

1. Alle domande presentate dai revisori e dagli enti di revisione di un Paese terzo di cui all'art. 11, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

2. La Consob, in aggiunta alle informazioni indicate all'art. 7, comma 1, può chiedere ulteriori dati informativi al soggetto istante.

Art. 13.

Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità

1. Ai fini dei requisiti di onorabilità, i revisori di un Paese terzo e i soggetti di cui all'art. 11, lettere *i)* e *l)*, forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. I certificati sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

2. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima.

3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 14.

Cancellazione

1. La Consob dispone la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione dalla Sezione B ove riscontri che:

a) non sono state fornite le informazioni richieste dalla Consob per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali alla tenuta della Sezione;

b) è venuta meno una delle condizioni indicate all'art. 10;

c) la registrazione richiesta nel paese di origine per l'esercizio della revisione contabile è venuta meno.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni adottate con la presente delibera sono vigenti fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2010

Il Presidente Vicario: CONTI

ALLEGATO *I*

ELENCO DEI PAESI TERZI PER CUI VIGE IL PERIODO TRANSITORIO REGOLATO DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 29 LUGLIO 2008

Argentina
Australia
Bahamas
Bermuda
Brasile
Canada
Cile
Cina
Corea del Sud
Croazia
Emirati Arabi Uniti
Giappone
Isole del canale (Guernsey, Jersey, Isola di Man)
Hong Kong
India
Indonesia
Isole Cayman
Israele
Kazakistan
Malaysia
Marocco
Mauritius
Messico
Nuova Zelanda
Pakistan
Russia
Singapore
Stati Uniti d’America
Sudafrica
Svizzera
Taiwan
Thailandia
Turchia
Ucraina

MODULO A
PER L'ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39,
IN CONFORMITÀ ALLA DECISIONE EUROPEA DEL 29 LUGLIO 2008

Il presente modulo A si utilizza per la presentazione alla Consob della domanda di registrazione nella Sezione A dell'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob medesima.

1. Estremi identificativi del soggetto istante

1.A Estremi identificativi del revisore di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a una persona fisica)
1.1 Nome e cognome
1.2 Data di nascita
1.3 Indirizzo
1.4 Città
1.5 Codice postale
1.6 Paese
1.7 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.8 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.9 Indirizzo di posta elettronica
1.10 Indirizzo del sito internet

1.B Estremi identificativi dell'ente di revisione di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a un ente)
1.11 Denominazione sociale
1.12 Forma giuridica
1.13 Indirizzo
1.14 Città
1.15 Codice postale
1.16 Paese
1.17 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.18 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.19 Indirizzo di posta elettronica
1.20 Indirizzo del sito internet
Estremi del legale rappresentante dell'ente di revisione per eventuali contatti
1.21 Nome e cognome
1.22 Indirizzo
1.23 Città
1.24 Codice postale
1.25 Paese
1.26 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.27 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.28 Indirizzo di posta elettronica

2. Appartenenza a una rete, tenuto conto della definizione di rete di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Direttiva

(da compilare nel caso in cui il soggetto istante appartenga a una rete)

2.1 Denominazione della rete di appartenenza

2.2 Descrizione della rete di appartenenza o, in alternativa, indicazione del *link* alla pagina del sito internet che contiene tale descrizione
(da fornire in allegato)

3. Registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine

Estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto è registrato

3.1 Denominazione dell'Autorità
3.2 Indirizzo
3.3 Città
3.4 Codice postale
3.5 Paese
3.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
3.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
3.8 Estremi della registrazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine

4. Registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea

(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)

4.1 Elenco delle registrazioni in qualità di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto è registrato e l'indicazione del paese)

4.2 Elenco delle registrazioni in corso in qualità di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità alla quale il soggetto ha presentato la domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

5. Registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea

(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)

5.1 Elenco delle registrazioni in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto è registrato e l'indicazione del paese)

5.2 Elenco delle registrazioni in corso in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto ha presentato la domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

6. Sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione

6.1 Descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione configurato, ad esempio, in accordo con l'International Standard on Quality Control 1 "ISQC1"
(da fornire in allegato)
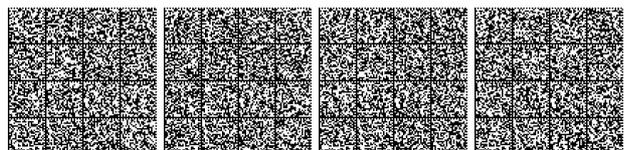
7. Controllo esterno della qualità

(da compilare solo nel caso in cui il soggetto istante sia stato sottoposto a un controllo esterno della qualità)

Estremi identificativi dell'Autorità che ha svolto l'ultimo controllo esterno della qualità

7.1 Denominazione dell'Autorità

7.2 Indirizzo

7.3 Città

7.4 Codice postale

7.5 Paese

7.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale

7.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale

7.8 Data di avvio e data di conclusione dell'ultimo controllo esterno della qualità

7.9 Informazioni necessarie per comprendere gli esiti dell'ultimo controllo esterno della qualità, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse
(da fornire in allegato, unitamente a una copia integrale, ove possibile, del report emesso dall'Autorità competente in esito al controllo della qualità)

8. Clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Elenco dei clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(da fornire in allegato, indicando gli estremi identificativi dell'emittente e gli Stati membri dell'Unione Europea nei quali il valore mobiliare è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato)

9. Principi di revisione e regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 8

9.1 Principi di revisione applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 8

9.2 Regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 8

10. Elenco dei documenti allegati alla domanda
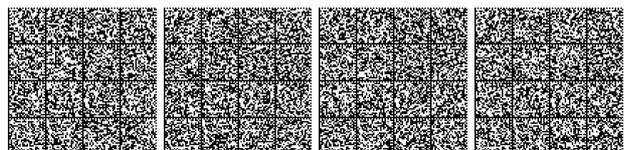
MODULO B
PER L'ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39,
IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 45 DELLA DIRETTIVA

Il presente modulo B si utilizza per la presentazione alla Consob della domanda di registrazione nella Sezione B dell'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob medesima.

1. Estremi identificativi del soggetto istante

1.A Estremi identificativi del revisore di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a una persona fisica)

1.1 Nome e cognome
1.2 Data di nascita
1.3 Indirizzo
1.4 Città
1.5 Codice postale
1.6 Paese
1.7 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.8 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.9 Indirizzo di posta elettronica
1.10 Indirizzo del sito internet

1.B Estremi identificativi dell'ente di revisione di un Paese terzo
(da compilare nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito a un ente)

1.11 Denominazione sociale
1.12 Forma giuridica
1.13 Indirizzo
1.14 Città
1.15 Codice postale
1.16 Paese
1.17 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.18 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.19 Indirizzo di posta elettronica
1.20 Indirizzo del sito internet
Estremi del legale rappresentante dell'ente di revisione per eventuali contatti
1.21 Nome e cognome
1.22 Indirizzo
1.23 Città
1.24 Codice postale
1.25 Paese
1.26 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.27 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
1.28 Indirizzo di posta elettronica

2. Uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all’emissione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

2.1 Elenco di tutti gli uffici responsabili che hanno contribuito ai lavori finalizzati all’emissione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con indicazione, per ciascun ufficio, dei dati identificativi e dei recapiti
(da fornire in allegato)

3. Appartenenza a una rete, tenuto conto della definizione di rete di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Direttiva
(da compilare nel caso in cui il soggetto istante appartenga a una rete)

3.1 Denominazione della rete di appartenenza

3.2 Descrizione della rete di appartenenza o, in alternativa, indicazione del *link* alla pagina del sito internet che contiene tale descrizione
(da fornire in allegato)

4. Registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine

Estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto è registrato

4.1 Denominazione dell'Autorità
4.2 Indirizzo
4.3 Città
4.4 Codice postale
4.5 Paese
4.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
4.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
4.8 Estremi della registrazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine
4.9 Indicazione degli eventuali rifiuti di registrazione e provvedimenti di cancellazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine a carico del soggetto istante
(da fornire in allegato, con l'indicazione delle relative date)

5. Registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)

5.1 Elenco delle registrazioni in qualità di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto è registrato e l'indicazione del paese)

5.2 Elenco delle registrazioni in corso in qualità di revisore o ente di revisione di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità alla quale il soggetto ha presentato la domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

6. Registrazioni del soggetto istante in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(da compilare nel caso in cui il soggetto risulti registrato o in corso di registrazione)

6.1 Elenco delle registrazioni in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione, gli estremi della registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto è registrato e l'indicazione del paese)
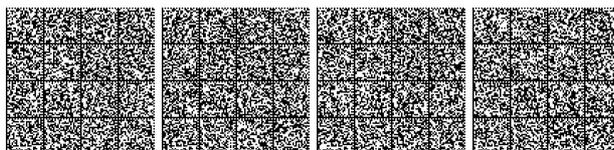
6.2 Elenco delle registrazioni in corso in conformità al Capo II e III della Direttiva presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea
(fornire in allegato, per ciascuna registrazione in corso, gli estremi della domanda di registrazione, gli estremi identificativi dell'Autorità presso la quale il soggetto ha presentato al domanda di registrazione e l'indicazione del paese)

7. Componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione

7.1 Nominativi, eventuali qualifiche professionali e recapiti di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di direzione dell'ente di revisione
(da fornire in allegato)

8. Indicazione se la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva

9. Clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

9.1 Elenco dei clienti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(da fornire in allegato, indicando gli estremi identificativi dell'emittente e gli Stati membri dell'Unione Europea nei quali il valore mobiliare è ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato)

10. Responsabili della revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9

10.1 Nominativi dei responsabili

10.2 Estremi, per ciascun responsabile, della registrazione in qualità di revisore

10.3 Indicazione se i responsabili siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della Direttiva

11. Principi di revisione applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9

11.1 Principi di revisione applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9

11.2 In assenza dei principi di revisione di cui all'articolo 26 della Direttiva, se la revisione dei conti è stata effettuata in conformità a principi diversi dagli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC), attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA
(da fornire in allegato)

12. Regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9

12.1 Regole e principi di indipendenza applicati nella revisione dei conti dei clienti di cui al punto 9

12.2 In assenza della decisione di equivalenza di cui all'articolo 45, paragrafo 6, della Direttiva, se la revisione dei conti è stata effettuata in conformità a principi di indipendenza diversi da quelli contenuti nella Sezione 290 del Codice di etica adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants), attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di indipendenza utilizzati a quelli dell'IFAC
(da fornire in allegato)

13. Indicazione se negli ultimi dodici mesi si è proceduto sul sito internet del revisore o dell'ente di revisione alla pubblicazione della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall'articolo 40 della Direttiva, ovvero se si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei tre mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario

14. Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità

14.1 Certificazione di cui all'articolo 13, della delibera n. 17439 del 27 luglio 2010, fornita dal revisore di un Paese terzo ovvero, in caso di ente di revisione di un Paese terzo, dai soggetti individuati alle lettere *i)* e *l)*
(da fornire in allegato)

15. Controllo esterno della qualità

(da fornire facoltativamente nel caso in cui il soggetto istante sia stato sottoposto a un controllo esterno della qualità)

Estremi identificativi dell'Autorità che ha svolto l'ultimo controllo esterno della qualità

15.1 Denominazione dell'Autorità
15.2 Indirizzo
15.3 Città
15.4 Codice postale
15.5 Paese
15.6 Numero di telefono, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
15.7 Numero di telefax, comprensivo di prefisso telefonico internazionale
15.8 Data di avvio e data di conclusione dell'ultimo controllo esterno della qualità
15.9 Informazioni necessarie per comprendere gli esiti dell'ultimo controllo esterno della qualità, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione a fronte delle stesse
(da fornire in allegato, unitamente a una copia integrale, ove possibile, del report emesso dall'Autorità competente in esito al controllo della qualità)

16. Elenco dei documenti allegati alla domanda

10A09689
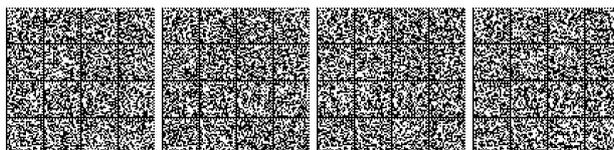
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 12 luglio 2010.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Consultecno soc.coop.», ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,
COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti;

L'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile prevede che l'autorità di vigilanza può sciogliere le società cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Gli artt. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono lo scioglimento di un ente cooperativo per atto dell'autorità in applicazione della normativa nazionale;

La Giunta Provinciale ha delegato con deliberazione datata 14 dicembre 2009, n. 2893, l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti della Giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, comma 3 dello statuto di autonomia;

Dalla relazione di revisione ordinaria della cooperativa Consultecno soc. coop., con sede a Bolzano, Via Galilei n. 2/E, costituita il 2 aprile 2004, la quale è stata redatta il 14 maggio 2010 emerge quanto segue:

a) la cooperativa non ha provveduto a depositare per oltre due anni consecutivi i bilanci d'esercizio né ha compiuto atti di gestione;

b) la cooperativa non si trova nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale stabilito dallo statuto;

Le irregolarità sopra elencate consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Non sussistono attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore;

L'Ufficio sviluppo della cooperazione 34.2 ha con propria lettera prot. n. 360529 del 14 giugno 2010 avvisato la sopraccitata cooperativa dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo quindici giorni alla stessa per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Consultecno, con sede a Bolzano in Via Galilei n. 2/E (codice fiscale n. 02401950213) ai sensi. dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

1) Di disporre, per i motivi elencati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Consultecno, con sede a Bolzano in Via Galilei, n. 2/E (Codice fiscale n. 02401950213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione.

Bolzano, 12 luglio 2010

L'assessore: BIZZO

10A09799

DECRETO 16 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa sociale «Aktion Mondschein Onlus - Soc. coop.», in Merano, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti;

L'art. 2545-*terdecies* del codice civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa;

Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa;

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono la liquidazione coatta amministrativa;

La Giunta Provinciale con deliberazione datata 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia;

In data 18 dicembre 2008 la assemblea straordinaria della citata cooperativa ha deciso lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa;

La relazione di revisione ordinaria terminata il 31 dicembre 2009 della cooperativa «Aktion Mondschein Onlus soc. coop. sociale», con sede a Merano, via Pendl n. 2, svolta da Lega provinciale Cooperative Bolzano a mezzo del revisore incaricato dott.ssa Monica Devilli, contiene la indicazione che dalla revisione sono emerse gravi irregolarità gestionali nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria gravemente compromessa;

Con lettera del 8 giugno 2010 il revisore ha chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

L'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera del 14 giugno 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa «Aktion Mondschein Onlus soc. coop. sociale»;

Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l'opportunità di nominare il comitato dei creditori di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

Decreta:

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Aktion Mondschein Onlus soc. coop. sociale» (P.I. 02488860210), con sede a Merano, via Pendl 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Franz Christian Alber, con ufficio a Merano, Via Cassa di Risparmio, 6;

3) di non disporre la nomina del comitato dei creditori;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, 16 luglio 2010

L'assessore: BIZZO

10A09800

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA - DIS

Adozione del regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione tra l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna ed il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2010 è stato adottato il regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione tra l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna ed il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09879

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in Amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Società cooperativa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 17 giugno 2010, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Società cooperativa, con sede in Cagliari, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A09692

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca MB S.p.A., in Milano

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2010, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca MB S.p.A., con sede in Milano, è stata prorogata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per il periodo massimo di sei mesi.

10A09694

Conclusione della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Bientina Società cooperativa, in Bientina.

In data 23 giugno 2010 l'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Bientina Società cooperativa, con sede in Bientina (Pisa), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 marzo 2009, si è conclusa a seguito di fusione per incorporazione nel «Credito Cooperativo Valdinievole» (Pistoia).

10A09695

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Boreas S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 16 luglio 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 12 aprile 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Boreas S.r.l. con sede legale in via Sant'Ottavio, 43 - 10124 Torino.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A09868

Autorizzazione all'istituzione di un Magazzino generale alla Società «La Concordia Formaggi S.r.l.», in Fidenza

Con decreto ministeriale 22 luglio 2010, la Società «La Concordia Formaggi S.r.l.», con sede legale in Fidenza (Parma) Piazza Garibaldi, 19, viene autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale sito in Fontanellato - Fraz. Casalbarbato n. 130/c avente una superficie complessiva di mq 2.420, 65, per il deposito e la stagionatura di formaggi per conto terzi.

10A09869

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Sicurcert S.r.l., in Pistoia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 16 luglio 2010:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 12 febbraio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Sicurcert S.r.l. con sede legale in Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A09870

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Tercnica S.r.l., in Sanremo.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 16 luglio 2010: visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77; esaminata la domanda del 13 aprile 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Tecnica S.r.l., con sede legale in via Alessandro Volta n. 36 - 18038 Sanremo:

Allegato V: Esame CE del tipo (modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A09871

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Cevi S.r.l., in Roma.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 16 luglio 2010: visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77; esaminata la domanda del 16 maggio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Cevi S.r.l., con sede legale in via Appennini n. 60 - 00198 Roma:

Allegato V: Esame CE del tipo (modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A09872

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della Denominazione di Origine controllata dei vini «Cirò» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal consorzio per la tutela Cirò e Melissa intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Cirò»;

Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 7 luglio 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CIRÒ”

Articolo 1

La Denominazione di Origine Controllata “Cirò” è riservata al vino rosso, anche nelle tipologie “classico”, “classico superiore”, “classico superiore riserva”, “superiore” e “superiore riserva”, ed ai vini rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

I vini “Cirò” rosso e rosato devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Gaglioppo minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varietà Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese e Merlot, che possono concorrere fino ad un massimo del 10%.

Il vino “Cirò” bianco deve essere ottenuto da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Greco bianco minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca bianca provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Articolo 3

A. Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e “superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli

Tale zona è così delimitata:

Prima zona:

Da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa) risale il torrente Perticara fino all’altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa, che attraversa per raggiungere l’acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case (all’altezza di Palazzina Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Cirò Marina e Melissa.

Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di quota 166 da dove prende il sentiero verso sud e il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest’ultima segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107 verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul confine comunale tra Melissa e Strogoli, segue tale confine comunale fino a quota 340 sulla strada provinciale Strogoli-Melissa in prossimità di Cozzo Granatello.
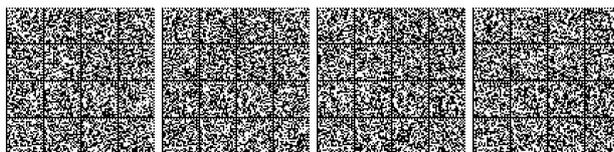
Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strogoli fino al bivio per Melissa. A tale bivio prende la strada per San Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimità di Casa Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere il confine comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini di Melissa, Cirò e Carfizzi, di cui segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a Monte Lelo da dove segue verso nord il confine tra le province di Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il sentiero fino a raggiungere il torrente Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire l'impluvio tra il Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a quest'ultima quota; da qui procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181.

Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia a est quest'ultimo seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio all'altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del torrente Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli, strada statale 106.

Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso d'acqua affluente di destra del torrente Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla strada che attraversa la località Carponetto dove oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio abbandonata la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d'acqua fino a raggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da qui, in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge San Leo (quota 302); da San Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.

Seconda zona:

Sita nel comune di Crucoli è delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimità dell'acquedotto del Lese a quota 59 nella zona di Madonna di Manipuglia. Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l'acquedotto del Lese fino all'incrocio di quota 180; da tale punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al torrente Giardino, costeggiando Casa Scaglia. Risale quindi il torrente Giardino fino all'altezza di quota 143, quindi in direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (quota 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue verso nord passando per le quote 240 e 148, da quest'ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d'impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e le Monache, segue tale corso d'acqua fino a quota 61. Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le quote 194, 155, 88, attraversa il torrente Giardino, prosegue verso le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.
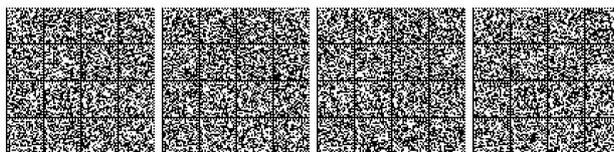
Terza zona:

Sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza è delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli, strada statale 106 all'altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud, passa per la quota 27, giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a quota 87 per giungere al corso d'acqua portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino all'altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre percorrendo il sentiero fino a raggiungere la strada statale Crucoli-strada statale 106 (quota 33).

B. Le uve destinate alla produzione dei vini "Ciro" nelle tipologie "classico", "classico superiore" e "classico superiore riserva" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Cirò" rosso, rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona o comunque quelle più idonee a conferire ai vini le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative necessarie.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o in alternativa, quelli più adatti a conferire alle uve ed ai vini le succitate caratteristiche.

È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Cirò" rosso e rosato non deve essere superiore a 11,5 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Cirò" bianco non deve essere superiore a 12,5 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12 per i vini "Cirò" rosso e rosato e di gradi 10,5 per il vino "Cirò" bianco.

La Regione Calabria, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di conservazione, di invecchiamento dei vini "Cirò" rosso, rosato e bianco devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate dall'articolo 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nei comuni il cui territorio comunale ricade solo parzialmente nelle zone di produzione, delimitate all'articolo 3 del presente disciplinare.

La vinificazione, l'affinamento e l'imbottigliamento dei vini "Cirò" "classico", "classico superiore" e "classico superiore riserva" deve avvenire all'interno della zona delimitata all'art. 3 lettera B.

Il vino "Cirò" rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12 per i vini "Cirò" rosso e rosato e di gradi 10,5 per il vino "Cirò" bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Cirò”.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Il vino “Cirò” rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

I vini “Cirò” rosso superiore e “Cirò” rosso classico superiore che siano stati sottoposti ad un invecchiamento non inferiore a due anni, possono riportare in etichetta la qualifica di “riserva”.

Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Articolo 6

I vini di cui all'articolo 1 nell'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Cirò" rosso.

- Colore: rosso rubino, più o meno intenso, con riflessi violacei, con tendenza al granato nelle riserve;
- Odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
- Sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 20 g/l;
- Zuccheri riduttori residui massimo 4 g/l.

"Cirò" rosato.

- Colore: rosè più o meno intenso;
- Odore: delicato e vinoso;
- Sapore: secco, fresco, armonico e gradevole;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 17 g/l;
- Zuccheri riduttori residui massimo 4 g/l.

"Cirò" bianco.

- Colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
- Odore: armonico, gradevole;
- Sapore: secco, armonico, delicato, caratteristico;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 16 g/l;
- Zuccheri riduttori residui massimo 4 g/l.

I vini "Cirò" rosso e "Cirò" rosso classico provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 13 e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di gradi 13,5, possono fregiarsi della qualificazione di "superiore".

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.

Nell'etichettatura dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Cirò", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra, scelto, fine, selezionato, vecchio" e similari.

È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi aziendali, a ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

È consentito l'uso della menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo, alle condizioni previste dalla vigente normativa.

Sulle bottiglie od altri recipienti autorizzati contenenti il vino "Cirò" per l'immissione al consumo deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I termini superiore e classico superiore devono seguire in etichetta le parole "Ciro rosso".
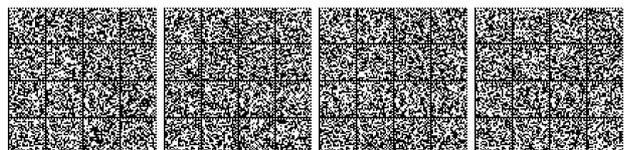
Per i vini prodotti nel territorio di cui all'articolo 3 del presente disciplinare ed aventi diritto alla qualifica di classico, è obbligatorio che detta menzione segua la denominazione di origine "Cirò" rosso anche nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOC "Cirò" ed i relativi vini sono ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 8.

Per i vini "Cirò" è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

Le bottiglie od i fiaschi, contenenti vini "Cirò", all'atto dell'immissione al consumo, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento dei vini "Cirò" rosso superiore riserva e rosso classico superiore riserva deve essere usato esclusivamente tappo di sughero raso bocca.

10A09754

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita Gavi o Cortese di Gavi e del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal consorzio tutela del Gavi per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita Gavi o Cortese di Gavi;

Visto il parere formulato dalla Regione Piemonte in merito alle modifiche proposte dal predetto consorzio di tutela;

Ha Espresso, nella riunione dei giorni 13 e 14 maggio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo[» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GAVI O CORTESE DI GAVI

Articolo 1
denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Gavi" o "Cortese di Gavi" tranquillo;
"Gavi" o "Cortese di Gavi" frizzante;
"Gavi" o "Cortese di Gavi" spumante;
"Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva;
"Gavi" o "Cortese di Gavi" Riserva Spumante metodo classico.

Articolo 2
base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" con la specificazione "tranquillo", frizzante", "spumante" "Riserva" e "Riserva Spumante metodo classico" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.

Articolo 3
zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", di cui all'art. 1, è così delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla. Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia.Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Articolo 4
norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di "Gavi" o "Cortese di Gavi" "tranquillo", "frizzante", "spumante" non deve essere superiore a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione "vigna" la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non deve

essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” non deve essere superiore a 6,50 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, che utilizzi la menzione “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto : 5,10 t uva/ha
• al quarto anno di impianto : 5,95 t uva/ha
• al quinto anno di impianto : 6,80 t uva/ha
• al sesto anno di impianto : 7,65 t uva/ha
• dal settimo anno di impianto in poi : 8,50 t uva/ha.

Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto : 3,90 t uva/ha
• al quarto anno di impianto : 4,55 t uva/ha
• al quinto anno di impianto : 5,20 t uva/ha
• al sesto anno di impianto : 5,85 t uva/ha
• dal settimo anno di impianto in poi : 6,50 t uva/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva / vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g.. Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol per la tipologia Riserva e “Riserva Spumante metodo classico”, 9,50% vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante. Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione “vigna” dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.

Le partite di uve destinate a Riserva dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia; la riclassificazione da “Gavi Riserva” a “Gavi Riserva Spumante” potrà avvenire successivamente alla denuncia, in caso di spumantizzazione. Le partite di uve destinate alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “spumante” che non raggiungono 9,50% vol dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia. La Regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

Articolo 5
norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” prevede un anno di invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell’anno seguente; l’immissione in commercio è consentita dal 1 Novembre dell’anno successivo alla vendemmia. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “ Riserva Spumante metodo classico ” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva Spumante metodo classico” prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15 ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. “Gavi” o “Cortese di Gavi” deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all’art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, o con mosto concentrato rettificato.
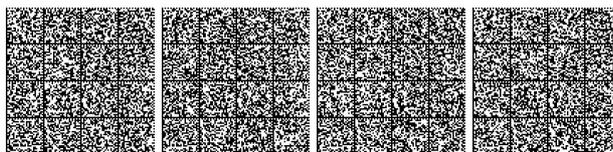
Articolo 6
caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” all'atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia tranquillo:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia Riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Tipologia Riserva Spumante metodo classico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino “Gavi” o “Cortese di Gavi”, nella tipologia “Tranquillo”, “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, può rivelare sentore di legno.
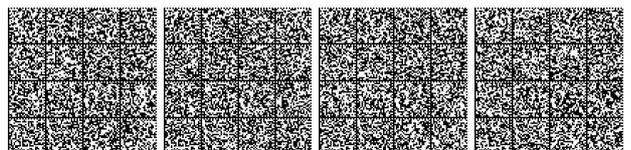
Articolo 7
etichettatura e presentazione

1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2) Per le tipologie “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, è consentito, l' uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell’allegato 1 e alle fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia. L’indicazione del Comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita”, riportando esclusivamente la dicitura “del comune di …” eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato.
L'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” è consentito, a condizione che le uve che danno origine a questi vini vengano vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve.
3) Per le tipologie “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è vietato l’uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e località.
E’ obbligatorio l'uso delle indicazioni toponomastiche relative alla “vigna”. Le uve che danno origine a questi vini devono essere vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve.
4) La menzione “vigna” dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. Gavi.
5) Per la tipologia “tranquillo” deve essere indicata in etichetta l’annata di produzione delle uve. Per la tipologia “Spumante metodo classico” deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l’indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
6) Per il vino a d.o.c.g. “Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l’indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
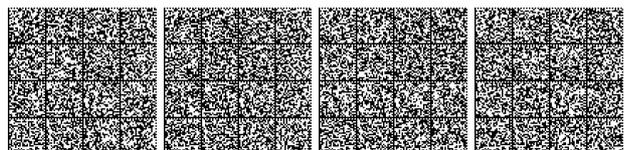
ALLEGATO *1*

Elenco dei Comuni:

- Bosio
- Carrosio
- Capriata d'Orba
- Francavilla Bisio
- Gavi
- Novi Ligure
- Parodi Ligure
- Pasturana
- San Cristoforo
- Serravalle Scrivia
- Tassarolo.

Elenco delle Frazioni:

Nel comune di Bosio:
- Costa Santo Stefano
- Capanne di Marcarolo.

Nel comune di Gavi**:**
- Monterotondo
- Pratolungo
- Rovereto.

Nel comune di Parodi Ligure:
- Cadepiaggio
- Tramontana.

10A09797

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Pomino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Unione provinciale degli agricoltori di Firenze intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "POMINO"

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata "Pomino" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia tardiva , Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Spumante Bianco e Rosato, Spumante Bianco e Rosato riserva.

Articolo 2
(base ampelografica)

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Pomino" Bianco, "Pomino" Bianco riserva,"Pomino" Bianco Vendemmia tardiva:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

"Pomino" Vin Santo:
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

"Pomino" Rosso, "Pomino" Rosso riserva, Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 25%.

"Pomino" Chardonnay:
Chardonnay minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Sauvignon:
Sauvignon minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.
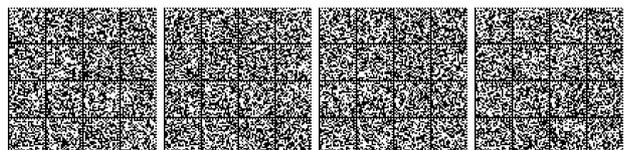
"Pomino" Pinot Nero:
Pinot Nero minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

"Pomino" Merlot:
Merlot minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Spumante Bianco e Rosato (anche riserva):
Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.
Tale zona è così delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa La Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni .
Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita ed allorchè questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente dei T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202.
Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendolo ed al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimità dei km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina ed all'incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

4.1 – Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 – Densità d'impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata.

4.3 – Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati tradizionalmente nella zona .
La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 – Sistemi di potatura.
La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.

4.5 – Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.

4.6 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante, è di 9 ton/ettaro; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la tipologia "Spumante" è di 15 ton/ettaro; tale produzione non può comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno vegetativo	0
III anno vegetativo	50% della produzione prevista
IV anno vegetativo	80% della produzione prevista
V anno vegetativo	100% della produzione prevista

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 9% vol. per la tipologia spumante, 10% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol. per tutte le tipologie provenienti da uve rosse.
Per la qualifica "Riserva" la tipologia Spumante deve assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10% vol., e le tipologie Bianco e Rosso devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5% vol.
In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso una accurata cernita delle uve, dovrà essere riportata al massimo previsto dal disciplinare, purché tale resa non superi comunque del 20% il limite medesimo.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.

5.1 – Zona di imbottigliamento
L'imbottigliamento dei vini «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.

5.2 – Correzioni e colmature
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5.3 - Elaborazione
Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 12% vol.
Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio è consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.
E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.
La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie "Vinsanto" debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente Art. 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl. 4.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50 % vol.

5.4 – Resa uva/vino
Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti:

Tipologia	Resa % Uva/Vino	Resa vino Hl / ha
Pomino bianco, Pomino rosso	70 %	63
Pomino Bianco Vendemmia Tardiva	60 %	
Pomino Rosso Vendemmia Tardiva		
Pomino Spumante Bianco e Rosato	70 %	105
Pomino Vin Santo	35% al 3° anno	
Pomino Vin santo Occhio di Pernice		
Pomino Pinot Nero	70 %	63
Pomino Merlot	70 %	63
Pomino Chardonnay	70 %	63
Pomino Sauvignon	70 %	63

-

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Bianco, Spumante, Rosso, Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon , il 63 % per le tipologie “Vendemmia tardiva”, il 43 % per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche se la produzione a ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5 – Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d’invecchiamento:
Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere.
Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie.
Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I° gennaio successivo alla raccolta delle uve.
Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente.
Pomino Vin santo e Pomino Vin santo Occhio di Pernice: l’invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl.

5.6 – Affinamento in bottiglia
Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione.

5.7 – Immissione al consumo
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
Tipologie a frutto rosso: 1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Rosso riserva: 1° Novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Bianco riserva: 1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva rosso: 1° Giugno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice: 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Spumante Bianco e Rosato: 1° Aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva: 1° Gennaio del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
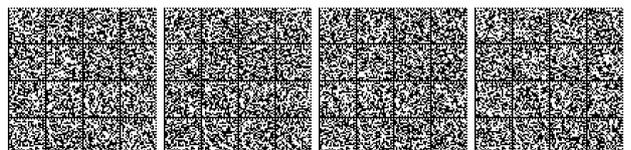
Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Pomino" Bianco:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Bianco riserva :

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:12 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Chardonnay:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Sauvignon:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Rosso:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
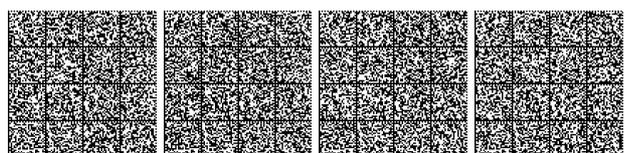
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Pomino" Rosso riserva :

Colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense.
Odore: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico.
Sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato con sentori di confettura.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

"Pomino" Pinot Nero:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Pomino" Merlot:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Pomino" Bianco e Rosso Vendemmia Tardiva:

Colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il bianco. Rubino più o meno intenso tendente al granato per il rosso.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico e vellutato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
Zuccheri residui minimo: 25 g/l.
Acidità totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Pomino" Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice:

Colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per il tipo Occhio di Pernice.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico, vellutato, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:15,50% vol. di cui almeno 14,5% vol. svolta.
Acidità totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

"Pomino" Spumante Bianco:

Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo più o meno carico;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
Sapore: vivace, armonico;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

"Pomino" Spumante Rosato:

Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno tenue;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
Sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
Zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

"Pomino" Spumante Bianco Riserva:

Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino carico dorato;
Odore: caratteristico;
Sapore: tipico, armonico, pieno;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
Zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

"Pomino" Spumante Rosato Riserva:

Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: caratteristico;
Sapore: tipico, armonico, pieno;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
Zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio Decreto.
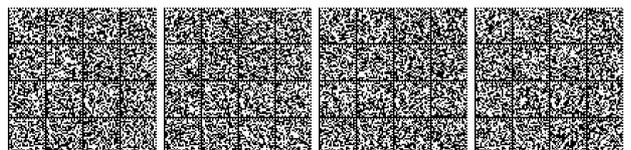
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Articolo 7

(etichettatura designazione e presentazione)

7.1 – Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino spumante" il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.

7.2 – Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varietà di vite, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 – Caratteri e posizioni in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

7.4 – Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare per tutte le tipologie ad esclusione del Pomino Spumante, deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Il "Pomino Spumante", nelle tipologie bianco e rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti può riportare l'annata di produzione delle uve.

Il "Pomino Spumante" riserva deve obbligatoriamente riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

Per il "Pomino spumante" rosato è ammessa, in alternativa l'indicazione rosè.

7.5 – Vigna

La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.

Articolo 8

(confezionamento)

8.1 – Volumi nominali

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.

8.2 – Recipienti e tappatura

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia da spumante o forme similari.

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge; le tipologie Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

10A09798

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact Lat»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 428 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRANSACT LAT 40 mg Impregnated dressing 10 units, dal Portogallo con numero di autorizzazione 2338283, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Link Pharm S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 Roma;

Confezione: Transact Lat «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti, codice AIC: 039710013 (in base 10) 15VV9X (in base 32);

Forma farmaceutica: cerotto medicato;

Composizione: 1 cerotto medicato contiene:

principio Attivo: flurbiprofene 40,0 mg.

eccipienti: acido tartarico, acqua depurata, biossido di titanio (E 171), caolino, carbossimetilcellulosa sodica, essenza di menta, glicerolo, isopropilmiristato, poliacrilato sodico, polisorbato 80, sorbitan sesquioleato.

Supporto in poliestere con pellicola protettiva in polipropilene, da rimuovere prima dell'uso.

Indicazioni terapeutiche: Transact Lat è indicato per il trattamento sintomatico locale degli stati dolorosi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

Confezionamento secondario:

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano 14 – 16019 Ronco Scrivia,

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione:Transact lat «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti, codice AIC: 039710013

Classe di rimborsabilità: «C»

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione:Transact lat «40 mg cerotti medicati» 10 cerotti, codice AIC: 039710013 - RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09697

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 434 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 5 mg comprimate 30 comp. dalla Romania con numero di autorizzazione 5613/2005/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. , con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 – 20121 Milano;

Confezione:

Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice AIC: 039342035 (in base 10) 15JMYM (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 6,935 mg (pari ad amlodipina base 5 mg)

eccipienti: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento dell'ipertensione e può essere usato nella maggior parte dei casi in monoterapia. I pazienti non adeguatamente controllati con un solo antipertensivo possono trarre beneficio dall'aggiunta di Norvasc (amlodipina). Il farmaco è stato infatti usato in associazione con diuretici tiazidici, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione.

Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento di primo impiego dell'angina pectoris, sia nei casi dovuti a stenosi cronica (angina stabile), e/o in quelli conseguenti a vasocostrizione o vasospasmo coronarico (angina di Prinzmetal o variante). Norvasc (amlodipina) può quindi essere usato nei casi in cui il quadro clinico suggerisce una possibile componente vasospastica anche se non vi sono evidenti conferme di tale situazione clinica.

Norvasc (amlodipina) può essere usato in monoterapia, o in associazione con altri farmaci antianginosi, in pazienti con angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta-bloccanti.

Riconfezionamento secondario:

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.P.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo- Pack S.N.C. di Del Deo Silvio e C.. – via Morandi, 28 - Saronno - Varese; Mipharm S.p.A. via B. Quaranta, 12 – 20141 Milano; Pharm@idea s.r.l. via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice AIC: 039342035;

Classe di rimborsabilità:« A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,17 Euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,79 Euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Norvasc «5 mg compresse» 28 compresse, codice AIC: 039342035 - RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione:

dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09696
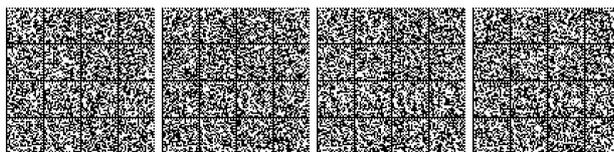
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc 10 mg»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 435 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 mg tabletta 30 tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1935/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore : BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese);

Denominazione e Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse, Codice AIC: 039670017 (in base 10) 15UN81 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse;

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10mg)

eccipienti: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento dell'ipertensione e può essere usato nella maggior parte dei casi in monoterapia. I pazienti non adeguatamente controllati con un solo antipertensivo possono trarre beneficio dall'aggiunta di Norvasc (amlodipina). Il farmaco è stato infatti usato in associazione con diuretici tiazidici, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione.

Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento di primo impiego dell'angina pectoris, sia nei casi dovuti a stenosi cronica (angina stabile), e/o in quelli conseguenti a vasocostrizione o vasospasmo coronarico (angina di Prinzmetal o variante). Norvasc (amlodipina) può quindi essere usato nei casi in cui il quadro clinico suggerisce una possibile componente vasospastica anche se non vi sono evidenti conferme di tale situazione clinica.

Norvasc (amlodipina) può essere usato in monoterapia, o in associazione con altri farmaci antianginosi, in pazienti con angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta-bloccanti.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A. via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Norvasc «10 mg compresse» 14 compresse, codice AIC: 039670017;

Classe di rimborsabilità: «A»

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,76 Euro

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,86 Euro

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Norvasc «10 mg compresse» 14 compresse, codice AIC: 039670017;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09701

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bonviva 1cpr»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 436 del 20 luglio 2010

Descrizione del medicinale autorizzato dall'EMA, attribuzione n. AIC, classificazione ai fini della rimborsabilità e classificazione ai fini della fornitura.

Al medicinale BONVIVA 150 mg film coated tablet 1 tablet autorizzato dall'EMA con procedura EMA/H/PD/2009/5201/001/N e identificato con EU number EU/1/03/265/003 del 21/01/2010 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali;

Importatore: BB Farma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese);

Confezione: BONVIVA 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister PVC/AL, codice AIC: 039672011 (in base 10) 15UQ6C (in base 32);

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film;

Ogni compressa contiene: principio attivo 150 mg di acido ibandronico (come sodio ibandronato monoidrato)

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:Bonviva 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister PVC/AL, codice AIC: 039672011;

Classe di rimborsabilità:«A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 29,34 Euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 48,42 Euro

Classificazione ai fini della fornitura:

Bonviva 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister PVC/AL, codice AIC: 039672011

Classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Condizioni e modalità d'impiego:

Confezione: Bonviva 150 mg compresse film rivestite uso orale 1 blister PVC/AL, codice AIC: 039672011 - si applicano le condizioni di cui alla Nota 79;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09700

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bonviva 3cpr»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 437 del 20 luglio 2010

Descrizione del medicinale autorizzato dall'EMA, attribuzione n. AIC, classificazione ai fini della rimborsabilità e classificazione ai fini della fornitura.

Al medicinale BONVIVA150 mg film coated tablet 3 tablets autorizzato dall'EMA con procedura EMA/H/PD/2009/5201/002/N e identificato con EU number EU/1/03/265/004 del 21/01/2010 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali;

Importatore: BB Farma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese);

Confezione:BONVIVA150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister PVC/AL, codice AIC: 039672023 (in base 10) 15UQ6R (in base 32);

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film;

Ogni compressa contiene: principio attivo 150 mg di acido ibandronico (come sodio ibandronato monoidrato)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Bonviva 150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister PVC/AL, codice AIC: 039672023

Classe di rimborsabilità:«A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 88,01 Euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 145,26 Euro

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni: Bonviva 150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister PVC/AL, codice AIC: 039672023 - RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

condizioni e modalità d'impiego:

Confezione: Bonviva 150 mg compresse film rivestite uso orale 3 blister PVC/AL, codice AIC: 039672023 - si applicano le condizioni di cui alla Nota 79;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09699

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 438 del 20 luglio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON Film coated tablet (450+50) mg/tab 30 tab. dalla GRECIA, con numero di autorizzazione 26990/05-08-1998 (a variation the *MA)* e 69370/05/6-11-2006, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Link Pharm S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00194 Roma;

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite, codice AIC: 039708019 (in base 10) 15VTCM (in base 32);

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film;

Composizione: ogni compressa contiene

principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Durata di stabilità: 48 mesi.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare;

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. via E. Bazzano 14 – 16019 Ronco Scrivia (Genova),

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite, codice AIC: 039708019

Classe di rimborsabilità:«C»

Classificazione ai fini della fornitura

Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite, codice AIC: 039708019 - RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09698

BANCA D'ITALIA

Nomina dei Componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Società cooperativa, in Cagliari.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 giugno 2010, ha nominato i sigg. avv. Raffaello Carinci e dott. Paolo D'Alessio Commissari straordinari e i sigg. dott. Fabio Canciani, prof. avv. Vincenzo De Sensi, e avv. Andrea Galante Componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari società cooperativa, con sede in Cagliari, posta in Amministrazione Straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2010 ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Nella riunione del 28 giugno 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Fabio Canciani è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A09693

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del piano di bacino del fiume Tevere – VI Stralcio funzionale P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico – P.A.I. – Progetto di primo aggiornamento.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione del 10 marzo 2010, ha adottato, ai sensi del comma 1, dell'art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, il «Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - P.A.I. progetto di primo aggiornamento».

Chiunque fosse interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione a decorrere dal giorno 15 settembre 2010, per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti Amministrazioni:

Regione Umbria - Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture, piazza Partigiani n. 1 - Perugia;

Provincia di Perugia - Sportello del cittadino, p.zza Italia n. 11 - Perugia;

Provincia di Terni - Servizio assetto del territorio - Palazzo De Santis - IV Piano, via Plinio il Giovane n. 21 - Terni;

Regione Abruzzo - Direzione lavori pubblici - Servizio difesa del suolo, via Salaria Antica Est n. 27 - L'Aquila;

Provincia de L'Aquila - Settore politiche ambientali e sviluppo territoriale, località Campo di Pile - L'Aquila;

Regione Lazio - Direzione ambiente - Area difesa del suolo, viale del Tintoretto n. 432 - Roma, rif. dott. Claudio Bicocchi;

Provincia di Frosinone - Segreteria della presidenza, p.zza Gramsci n. 13 - Frosinone;

Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizio 2 tutela delle acque, risorse idriche, via Tiburtina n. 691 - Roma;

Provincia di Rieti - VI Settore, via Salaria n. 3 - Rieti;

Provincia di Viterbo - Assessorato ambiente, via Saffi n. 49 - Viterbo;

Regione Marche, presso Autorità di bacino regionale delle Marche, via Palestro n. 19 - Ancona;

Provincia di Macerata - Segreteria della presidenza, corso della Repubblica n. 28 - Macerata;

Regione Emilia Romagna - Assessorato sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile, via dei Mille, 21 - Bologna;

Regione Toscana - Ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale - Palazzo «A» piano terra, via di Novoli, 26 - Firenze;

Provincia di Arezzo - Servizio difesa del suolo, via A. Testa n. 2 - Arezzo;

Provincia di Grosseto - Dipartimento lavori e servizi pubblici - Area infrastrutture, manutenzioni, difesa del suolo - Servizio difesa del suolo e bonifica idraulica, piazza d'Istia n.1 - Grosseto;

Provincia di Siena - Segreteria della presidenza, p.zza Duomo n. 9 - Siena;

Provincia di Forlì - Servizio ambiente e tutela del territorio, p.zza. G.B. Morgagni n. 9 - Forlì;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma;

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio relazioni con il pubblico, via Bachelet n. 12 - Roma;

Dipartimento nazionale della Protezione civile, via Ulpiano n.11 - Roma.

10A09867

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, con determinazione presidenziale n. 3 del 20 luglio 2010, ha nominato Conservatore del Registro imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 29 dicembre 1993, n. 580 la dott.ssa Giada Grandi, segretario generale dell'ente.

La nomina avrà decorrenza dal 1° agosto 2010.

10A09691

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sassari, con deliberazione n. 89 del 17 giugno 2010, ha provveduto a ratificare il provvedimento d'urgenza del Presidente n. 8/2010, con il quale è stato nominato Conservatore del Registro delle imprese la dott.ssa Paola Giagu, nata a Sassari il 16 dicembre 1950, con decorrenza dal 28 maggio 2010.

10A09690

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-187) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
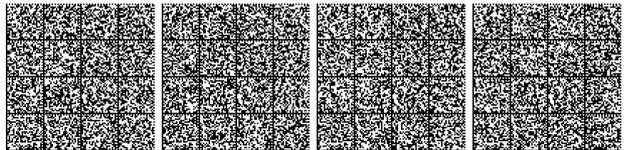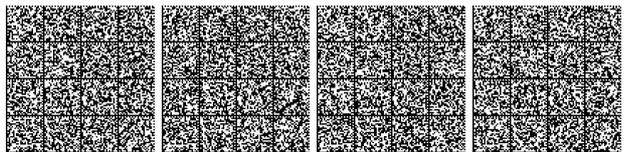
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
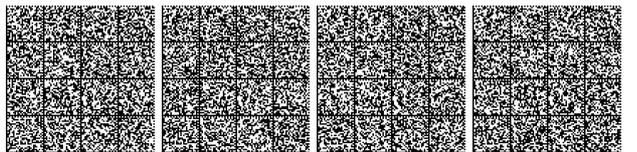
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.